



Dr. Giuseppe Reina
Notaio

N. 34112 del repertorio N. 17748 della raccolta
----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA----
-----UNIPERSONALE-----
-----R E P U B B L I C A - I T A L I A N A-----
L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di dicembre.--
-----19/12/2006-----
In Catania e nel mio studio notarile sito in via Firenze, 8,---
Innanzi a me, dr.Giuseppe REINA Notaio in Catania ed iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile di detta Città,-----
-----E' PRESENTE-----
- COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ...con sede legale in piazza
Europa Codice fiscale 00453970873 rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Sig.MESSINA Andrea Barbaro nato a Catania il 4
dicembre 1964 domiciliato per la carica presso la casa
comunale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio
comunale n. 99 del 6 dicembre 2006 esecutiva, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera A) omessane lettura per dispensa avutane-----
E' altresì presente-----
- BELLIA Antonino, nato a Paterno' il 27 febbraio 1969,
residente in San Giovanni La Punta, via G. Motta n. 36, codice
fiscale: BLL NNN 69B27 G371U-----
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,
i quali convengono e stipulano quanto segue:-----
Articolo 1) - E' costituita dal Comune di San Giovanni La
Punta come sopra rappresentato, una società a responsabilità
limitata denominata MULTISERVIZI PUNTESE S.r.l. Società
Unipersonale.-----
Articolo 2) - La sede della società è in San Giovanni La Punta
all'indirizzo che risulterà presso il competente Registro
Imprese, ed attualmente in Piazza Europa c/o il palazzo
comunale-----
Articolo 3) - La durata della società è a tempo determinato e
fino al 31 dicembre 2025.-----
Articolo 4) - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00
(diecimila/00)e viene interamente sottoscritto dall'unico
socio Comune di San Giovanni La Punta-----
Si dà atto che l'intero Capitale Sociale è stato versato
presso la Banca Popolare di Novara in data 15 dicembre 2006
come da ricevuta di deposito provvisorio che, in copia
conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B",
omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti.-----
Articolo 5) - La società ha per oggetto quanto previsto
all'articolo 2 dello Statuto Sociale, ed è retta dalle norme
di cui allo Statuto Sociale che da me letto ai comparenti, e
dai medesimi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega
al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte
integrante e sostanziale, e che qui si vuole come
integralmente riprodotto.-----
Articolo 6) - Il Sindaco, in qualità di socio unico, ha

3/1/06 F
735 1807



provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 2479 C.C., quale Amministratore Unico il Sig. BELLIA Antonino per la durata di tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed ai sensi dell'art. 2477 c.c.-----
Il predetto accetta la carica , dichiara non esservi cause ostative alla nomina e dà incarico al Notaio rogante di depositare detta nomina nel Registro delle Imprese-----
Articolo 7) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31-----
dicembre 2007.-----
Articolo 8) - Il Sig. BELLIA Antonino in qualità di Amministratore Unico viene delegato a ritirare dalla competente Banca la somma versata per deposito del capitale sociale, rilasciandone quietanza alla Banca stessa, con facoltà di delegarvi anche terzi.-----
Articolo 9) - Tutte le spese relative alla costituzione della società, che vengono approssimativamente indicate in euro millesettecento/00 sono a carico della stessa, ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 9), C.C.-----
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per tre facciate, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che l'approvano.-----
Andrea Barbaro MESSINA-----
Antonino BELLIA-----
-----dr. Giuseppe REINA, Notaio-----



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA



06/12/2006

deliberazione n.

99

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Esternalizzazione di alcuni servizi comunali e approvazione atti relativi

Allegato A
19.12.2006 1748
..... di raccolta

anno duemilasei addi sei del mese di dicembre
le ore 20.00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il consiglio con avvisi, prot. n. 32654 del 30/11/2006, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55, il 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CARUSO ORAZIO		X
SCALIA GIOVANNA MARTA	X	
GALAZZO GIOVANNI	X	
SCUDERI CIANPIERO	X	
LO FARO GIUSEPPE	X	
BOTTINO DARAKHSHAN G.MORTAZA	X	
CARBONE ANTONINO	X	
GULLOTTO CESARE	X	
BELLIA ANTONINO		X
) FIAMINGO GIUSEPPE	X	
) ALLEGRA SALVATORE	X	
) CANNATA AGATINO	X	
) ALARIO GIOVANNI	X	
) BATTIPAGLIA PATRICK	X	
) FIORENZA SANDRA	X	
) DI MAURO ROSALBA	X	
) SAPIENZA CARMELO	X	
) CALVAGNO ANTONINO	X	
) BRANCATO GIUSEPPE FEBRONIO	X	
) BARRESI GAETANO		X
	Presenti	Assenti
	17	3

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____
_____ Art. _____ Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per storni € _____
€ _____

Dedotta per storni € _____
€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

Visto ed iscritto al n. _____ del
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di € _____

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
€ _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assunto la Presidenza il sig. _____ Galazzo Dott. Giovanni

Partecipa il Segretario _____ Scarcella Dott. Vincenzo

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri
Gullotto-Aiario-Bottino

Sezione _____ ordinaria

La seduta è pubblica

IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio a procedere alla trattazione del seguente oggetto: <Esteralizzazione di alcuni servizi comunali e approvazione atti relativi>.

Su richiesta del Consigliere Di Mauro viene data lettura della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Consigliere Di Mauro rileva che è importante conoscere le ragioni che hanno condotto alla scelta della istituzione di una Società a.r.l. e non di una Società per azioni. Osserva che nello studio di pre-fattibilità non è stato indicato l'elenco dei costi. Aggiunge che la Società deve avere la finalità di arrecare un vantaggio economico all'Ente che non si evince dalla proposta di deliberazione in discussione e che si sarebbe potuto incaricare il consulente in materia amministrativa del Comune e non sopportare così una spesa di circa € 5.000,00 per la redazione dello studio di che trattasi. Aggiunge, altresì che per il servizio che viene esternalizzato vi sarebbe un costo aggiuntivo perché il personale dipendente potrebbe optare per rimanere all'interno dell'Ente.

Il Consigliere Bottino osserva che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione anno 2006 e la relazione programmatica nella quale non vi era la previsione della esternalizzazione dei servizi. Chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato la scelta del Centro Studi Enti Locali per lo studio di pre-fattibilità. Aggiunge che sarebbe stato opportuno uno studio dell'esperto socio-economico ed una analisi del Bilancio e che non è stata fatta, altresì, la analisi delle entrate e delle spese e la capacità di indebitamento. Aggiunge, altresì, che la legge N°142/90 prevede l'istituzione di una istituzione comunale. Lamenta il mancato preventivo coinvolgimento delle minoranze in modo significativo.

Il Consigliere Scuderi rileva che la proposta di deliberazione in discussione non indica il responsabile del procedimento ma proviene direttamente dal Sindaco pur non trattandosi di un atto di indirizzo politico. Aggiunge che la predetta proposta prevede la istituzione di una Società a.r.l. a differenza di quanto indicato all'O.d.G. - Aggiunge, altresì, che l'argomento è stato affrontato con un pizzico di superficialità e di frettolosità. Infatti manca nella stessa un esame socio-economico dell'ultimo triennio. Osserva che la giurisprudenza e la dottrina più recente stabiliscono che il principio fondamentale cui ispirarsi deve essere quello della convenienza tecnico-economica di cui non vi è traccia nella proposta di deliberazione in oggetto. Aggiunge che manca l'indicazione di un controllo dell'Ente sull'attività della Società che viene prevista sino al 2025 mentre sarebbe stato opportuno limitarla nel tempo. Sottolinea che esistono delle norme che potrebbero vietare la esternalizzazione di alcuni servizi quali ad esempio quelli ambientali e che si dovrebbe prevedere una commissione di controllo sull'attività della Società.

Il Consigliere Bottino chiede di conoscere se è previsto nel bilancio comunale la possibilità di ripianare gli eventuali debiti della Società.

Il Sindaco Dott. Andrea Messina dichiara di rispondere in ordine agli aspetti politici mentre per quelli tecnici sono presenti in aula i rappresentanti del Centro Studi Enti Locali. Rileva che il Comune non sarà chiamato a sopportare maggiori costi ma che verrà realizzata una economia ed una maggiore efficienza dei servizi. Si avrà l'abbattimento dei costi IVA e degli utili di impresa con maggiori entrate in alcuni servizi come ad esempio quello della pubblicità. Aggiunge che gli andamenti della gestione verranno monitorati per un costante controllo della gestione medesima e che per l'esternalizzazione di alcuni servizi necessita l'istituzione di una Società. Osserva che la proposta di deliberazione in oggetto si ricollega agli intendimenti delle precedenti Amministrazioni Comunali ed è simile a quella adottata dai Comuni vicini e dalla Provincia Regionale di Catania. Precisa che circa € 5.000,00 impiegati per lo studio di pre-fattibilità serviranno a garantire un controllo da parte del Centro Studi Enti Locali sulla gestione della Società nell'anno 2007.

Il Consigliere Bottino lamenta che la risposta fornita dal Sindaco non ha riguardato né l'istituzione comunale né lo studio di pre-fattibilità.



Su richiesta del Consigliere Scuderi il Segretario Comunale precisa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio che è lo stesso Segretario Comunale che ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione in discussione.

Il Consigliere Gullotto sottolinea come la istituzione di una Società Multiservizi può garantire di portare a buon fine servizi comunali in atto carenti per mancanza di personale.

Entra il Consigliere Caruso – Presenti N°18

Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Nicola Tonveronichi in rappresentanza del Centro Studi Enti Locali incaricato dello studio di pre-fattibilità per la esternalizzazione di alcuni servizi comunali, per come avvenuto in molti Comuni italiani, assegnandone la gestione ad una Società a.r.l. che ha delle spese più basse rispetto ad una Società per azioni. Aggiunge che la Società a.r.l. assicura una maggiore flessibilità, elasticità e costi ridotti perché prevede Amministratore e Revisore unico, che l'istituzione comunale prevista dalla Legge N°142/90 è per lo più utilizzata per la gestione di servizi culturali e sociali e che, pertanto, l'Amministrazione Comunale prevedendo degli interventi in molti altri campi ha operato la scelta della Società a.r.l. – Rileva che la economicità dei servizi deve essere comunque garantita e che lo strumento societario, se ben utilizzato, è quello ottimale. Precisa che è stato posto in essere uno studio giuridico per giustificare una scelta che è anche strategica e che i servizi affidati sono già dei servizi in perdita. Precisa, altresì, che la gestione proposta comporta minori perdite rispetto alla gestione diretta in quanto la economicità è data dalle minori spese. Precisa, infine, che il controllo sulla gestione della società è obbligatorio perché vi è l'affidamento diretto da parte dell'Ente alla società medesima senza gara.

Il Consigliere Di Mauro osserva che la relazione giuridica ha la finalità di giustificare la scelta della Società. Chiede, inoltre, di conoscere se è stata effettuata una comparazione tra la precedente gestione dei servizi e quella che verrà affidata alla Società con particolare riferimento al personale.

Il Dott. Tonveronichi precisa che il personale dipendente verrà comandato e non distaccato presso la Società mantenendo le proprie prerogative e che lo stesso potrà essere assunto direttamente dalla Società ovvero trasferito alla Società medesima la quale potrà anche utilizzare terzi dipendenti da altre Società.

Il Consigliere Scuderi chiede di conoscere dal Segretario Comunale quali benefici possono essere arrecati all'Ente dalla esternalizzazione di alcuni servizi comunali.

Il Segretario Comunale evidenzia che la esternalizzazione dei servizi comunali, per come relazionato dal rappresentante del Centro Studi Enti Locali, incaricato dall'Amministrazione Comunale per lo studio di pre-fattibilità potrà portare ad un miglioramento dei servizi medesimi, con una minore spesa derivante dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dell'I.V.A. tenendo conto che il Comune manterrà un controllo sulla gestione della Società di cui è socio unico e firmerà per ogni affidamento un contratto di servizi attraverso gli organi preposti.

Il Consigliere Scuderi si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Segretario Comunale.

Il Consigliere Bottino lamenta la mancata risposta del Sindaco ai quesiti in precedenza richiesti.

Il Sindaco rileva che il Consigliere Bottino non può pretendere che il Sindaco gli fornisca le risposte che desidera. Aggiunge che la Società che viene istituita andrà a sostituirsi alle Ditte che in atto gestiscono in appalto i servizi con notevole risparmio per l'Ente derivante dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dell'I.V.A.- Contesta l'affermazione del Consigliere Bottino in ordine al mancato coinvolgimento delle minoranze.

Il Consigliere Carbone chiede che gli interventi dei Consiglieri Comunali avvengano secondo quanto stabilito dal Regolamento Consiliare.

Il Consigliere Allegra procede a commentare alcuni articoli dello Statuto della Società che viene istituita ed osserva che in futuro si potrebbe realizzare una autofficina per riparare i mezzi comunali con notevole risparmio per l'Ente. Aggiunge che nel 2007 partiranno dei nuovi servizi comunali come ad esempio quello del randagismo che verranno incontro alle esigenze dei cittadini puntesi. Successivamente lo stesso procede a dare lettura dell'allegata dichiarazione.

Il Consigliere Scalia procede a dare lettura dell'emendamento proposto dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente e contenuto nell'allegato verbale N°30 del 04/12/2006. Aggiunge che questa

sera il Consiglio Comunale è chiamato a gestire questo Comune in maniera più snella assicurando una maggiore efficienza di alcuni servizi comunali. Precisa che questo obiettivo ha portato il Sindaco e tutta l'Amministrazione ad operare la scelta contenuta nella proposta di deliberazione in discussione.

Il Consigliere Brancato dichiara di ritenere che la proposta di deliberazione in oggetto porterà dei benefici ai concittadini puntesi evitando il ripetersi delle proroghe sugli affidamenti dei servizi con notevole risparmio economico per l'Ente. Aggiunge che va dato atto al Sindaco proponente della volontà di rendere più agibili e fruibili i servizi Comunali. Preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il Consigliere Battipaglia procede a dare lettura dell'allegato emendamento.

Il Consigliere Bottino procede a dare lettura della sua proposta di emendamento per come sotto riportata:

"La Società per azioni dà maggiori garanzie rispetto alla società a responsabilità limitata, a seguito della recente riforma del diritto societario che ha semplificato la regolamentazione delle SRL avvicinandola a quella della società di persona con la presenza obbligatoria dell'organo di controllo con poteri di verifica del rispetto della legge e dello statuto; i poteri dell'organo di controllo nel caso di società a.r.l. sono più circoscritti.

Adeguatezza del modello giuridico: possibilità di seguire tipi di governo diversi della società, similitudine dell'intervento con quelli di trasformazione urbana di cui all'art. 120 T.U.EE.LL. per la quale è obbligatoria la forma della S.p.A.

Rispetto alla scelta del modo di governo della società tra quelli previsti dalla legge per motivi di semplificazione, riduzione della spesa ed efficienza dei servizi si è ritenuto di scegliere una struttura che prevede un amministratore unico nella fase di avvio per un periodo illimitato. Si sceglie amministratore unico nella considerazione di semplificazione della struttura e nella continuità di sviluppo della strategia.

Il collegio sindacale che svolga le funzioni di controllo contabile attribuite dalla legge, vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e organizzativo e contabile della società.

Possibilità di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità amministrative riscontrate, possibilità di convocare l'assemblea quando abbia riscontrato fatti censurabili di rilevante gravità su cui sia urgente provvedere.

Riguardo alla nomina degli amministratori:

rispetto alle modalità di nomina degli amministratori ai fini della costituzione di una società la cui gestione sia il più possibile direttamente collegata con l'Amministrazione Comunale si ritiene opportuno che il ruolo dell'amministratore unico sia ricoperto da un funzionario comunale nel rispetto delle incompatibilità previste dalle leggi e dal contratto del pubblico impiego.

Rispetto alle possibilità di indirizzo e di controllo che il Comune può sviluppare verso la società possono essere attivati numerosi strumenti:

1. creazione di un'apposita unità organizzativa preposta ai rapporti con le società partecipate e al controllo delle stesse;
2. previsione nello statuto di competenze da riservare all'assemblea con riferimento all'approvazione di alcuni atti di gestione e della discussione dei piani economici e del budget.
3. nomina di un membro del collegio sindacale da riservarsi alla minoranza del Consiglio Comunale;
4. le linee guida e di indirizzo dell'Amministrazione Comunale possono essere destinate tramite l'assemblea all'organo amministratore della società. Il rapporto tra azionista pubblico e amministratori da esso designati prefigura un rapporto immediato e fiduciario;
5. previsione di incontri periodici sull'andamento societario;
6. partecipazione degli stessi ai momenti di programmazione e pianificazione dell'Ente;

7. approvazione da parte del Consiglio Comunale di un protocollo di intesa che regolamenti le relazioni tra Comune e Società con particolare riferimento all'invio di dati e notizie sull'andamento societario, al rapporto con l'ufficio per il controllo di gestione, ai contratti di servizi.
8. approvazione da parte del Consiglio Comunale del codice etico delle società partecipate dal Comune.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano i sotto elencati emendamenti.

Emendamento presentato dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente:

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole. Il predetto emendamento viene approvato con n°15 voti favorevoli e n°3 astenuti (Scuderi-Bottino-Di Mauro).

Emendamento presentato dal Consigliere Battipaglia: Il Segretario Comunale esprime parere favorevole. Il predetto emendamento viene approvato con n° 15 voti favorevoli e n°3 astenuti (Scuderi-Bottino-Di Mauro).

Emendamento presentato dal Consigliere Bottino: Il Segretario Comunale esprime parere contrario in quanto la proposta del Consigliere Bottino di approvare una Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 T.U.EE.LL. limita la esternalizzazione dei servizi Comunali intervenendo solo nel Settore specifico dell'urbanistica.

Il predetto emendamento riporta n°2 voti favorevoli (Bottino-Di Mauro) n°13 Voti contrari e n°3 astenuti (Caruso- Scuderi-Sapienza) e pertanto, non viene approvata .

Il Consigliere Bottino precisa che l'emendamento presentato si articola in tre parti per cui chiede la votazione sulle rimanenti parti dell'emendamento medesimo.

Il Presidente pone in votazione ^{per} per alzata di mano la 2^a parte dell'emendamento presentato dal Consigliere Bottino: il Segretario Comunale esprime parere contrario in quanto la nomina dell'Amministratore Unico non può essere limitata solo ad un funzionario comunale.

Il predetto emendamento riporta n°2 voti favorevoli (Bottino-Di Mauro) n°13 voti contrari e n° 3 astenuti (Caruso-Scuderi-Sapienza) e, pertanto, non viene approvato.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la 3^a parte dell'emendamento presentato dal Consigliere Bottino: Il Segretario Comunale esprime parere favorevole. Il predetto emendamento riporta n°2 voti favorevoli (Bottino-Di Mauro) n°12 voti contrari e n° 4 astenuti(Caruso-Scuderi-Sapienza-Lo Faro).

Il Consigliere Scuderi procede a dare lettura del sottoelencato emendamento: << Aggiungere al punto 8) dello schema di Statuto all'interno dell'atto costitutivo della Società la seguente norma regolamentare: non possono ricoprire cariche sociali coloro che nel triennio precedente la data di costituzione della Società abbiano ricoperto a qualsiasi titolo cariche politico-istituzionali e/o amministrative all'interno dell'Amministrazione Comunale socio unico della costituenda Società. Il Segretario Comunale esprime parere contrario in quanto non è previsto dalla normativa vigente limitare le cariche sociali.

Il Presidente pone in votazione palese l'emendamento presentato dal Consigliere Scuderi che riporta n° 3 voti favorevoli (Scuderi-Sapienza-Caruso) n° 13 voti contrari e n°2 astenuti (Bottino-Di Mauro) e, pertanto, non viene approvato.

Il Consigliere Bottino dichiara a nome del gruppo consiliare di Forza Italia di ritenere che la proposta di deliberazione in oggetto sia frutto di una visione contingente e non strategica dei problemi e, pertanto, preannuncia voto non favorevole.

Il Consigliere Scuderi rende la seguente dichiarazione: <<Nell'esprimere in linea di principio il proprio assenso per la esternalizzazione dei servizi , ribadendo che le modalità di formalizzazione della proposta, l'incompleto contenuto della stessa rispetto alle norme sulla formazione degli atti amministrativi e la non corrispondenza dell'oggetto della delibera con la parte dispositiva della stessa nonché l'assoluta evidente mancanza di volontà da parte dei proponenti ad una discussione chiara, approfondita e, soprattutto, condivisa di un tema così delicato ed importante che deve andare oltre le pretestuose divisioni di carattere politico assicurando invece la più larga partecipazione alla

allegato alle delibere comunali n. 71 del 11/1/2006

SIG. PRESIDENTE , SIGG.RI CONSIGLIERI , SIG. SINDACO E SIGG.RI ASSESSORI ,

il punto che andiamo a votare questa sera : esternalizzazione di alcuni servizi e approvazione degli atti relativi , cioè la creazione della società di capitali "Multiservizi Puntese s.r.l. interamente partecipata da questo Ente Locale è stato uno dei punti forti , dopo quelli urbanistici e delle realizzazioni di opere pubbliche , dei programmi della campagna elettorale amministrativa del 2005 .

La gestione dei servizi pubblici locali in forma ^{Società} diretta è stata già approvata da parecchi Comuni della Provincia , oltre che, da qualche decennio, dal Comune di Catania .

Questa macchina amministrativa , che operando in *house providing* velocizzerà di molto la realizzazione dei servizi che l'ente deve dare alla collettività portando anche benefici economici , trova fondamento nel titolo V , Servizi e interventi pubblici Locali e nel sempre citato art.113 del T.U.E.L del Dlgs. 267 del 4 agosto 2000 .


La parte fiscale produrrà benefici in termini di detrazioni e recuperi (IVA , credito d'imposta) .

La società potrà anche chiedere finanziamenti per investimenti e servizi a favore dell'Ente locale . Invece , utilizzando con meccanismi manageriali i propri lavoratori e i propri tecnici , fatto non sempre possibile per l'ente comunale , si daranno risposte immediate in termini di efficacia ed efficienza alle aspettative dei cittadini utenti .

~~Da non sottovalutare per il prossimo futuro anche l'appalto di servizi per cittadini pubblici e privati .~~

In termini di bilancio Comunale , l'azione della Società alleggerirà le spese correnti e la parte investimenti , operando positivamente su quanto dettato dalle ultime finanziarie dello Stato .

I CONSIGLIERI DI ALLEANZA PUNTESE



Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to be 'L. Colonna'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

Atto di deliberazione in Commissione n° 99 del 6/12/2006
EMENDAMENTO

RELATIVAMENTE ALL'ARTICOLO 2 DELL'OGGETTO
SOCIALE, AGGIUNGERE: GESTIONE DELLA RIMOZIONE
E DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
(AD ESEMPIO: AUTOVEICOLI ABBANDONATI).

Roberto



ES

2

SD

Allegato alle deliberazioni di C.C. n° 99 del 06/12/2006.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

1[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 30 del 04/12/2006

L'anno 2006 il giorno 4 del mese di dicembre, nei locali comunali, si riunisce la 1[^] Commissione Consiliare Permanente per discutere e deliberare il seguente punto all'O.d.G.: "Esternalizzazione di alcuni servizi comunali e approvazione atti relativi". Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante il Sig. Sambataro Domenico.

Alle ore 15:00 sono presenti i Consiglieri Alario e Bellia.

Considerato che non si è raggiunto il numero legale, si rinvia la seduta in seconda convocazione. Alle ore 15:20 entrano il Consigliere Allegra ed il Consigliere Lo Faro. Alle ore 15:30 entrano il Consigliere Bottino ed il Capogruppo Calvagno. Alle ore 15:40 entra la Presidente Scalia.

Si inizia la discussione del punto all'O.d.G. e la Presidente dà lettura della proposta di delibera.

Alle ore 15:37 entra il Sindaco.

Il Sindaco espone quanto richiesto dalla Commissione in merito ai chiarimenti ed alle delucidazioni relative al punto all'O.d.G. Il Consigliere Bottino chiede se era possibile prevedere l'introduzione di personale interno ed il Sindaco espone che, pur prevedendola, in fin dei conti si è deciso che, data la mole e la complessità dei lavori, è stato deciso di affidare alla società esterna alcuni servizi comunali, peraltro esposti nella proposta de quo. Fa presente che è una società pubblica e che con una esigua spesa (€ 10.000,00) è stata costituita, mentre se era prevista una S.p.A. la spesa di costituzione sarebbe stata molto più complessa ed esosa; specifica che in questo modo si verrebbero a gestire in modo meno burocratico i servizi offerti. Riprendendo l'argomento dello snellimento delle procedure e dei servizi e rilevando che con questa procedura si abbatterebbero i costi e, inoltre, si potrebbe procedere al recupero dell'I.V.A. che l'Ente non recupera mai nei normali servizi.

Il Consigliere Bottino chiede al Sindaco che c'è un consumo di risorse pubbliche continuativo ed il Sindaco risponde che non verrà pagato un centesimo in più oltre la somma prevista nello studio di fattibilità, prevedendo anche un abbattimento dei costi derivante dai ribassi di gara.

Il Consigliere Bottino esprime i suoi dubbi in merito alle votazioni per eleggere l'Amministratore Unico o l'Organo (Consiglio) di Amministrazione ed il Sindaco fa presente che, a tutt'oggi, non è conveniente avere un Organo (Consiglio) di Amministrazione che peraltro prevede la presenza di almeno tre elementi, mentre con la figura di Amministratore Unico viene prevista una unica presenza con conseguente risparmio economico.

Secondo il Consigliere Bottino anche la minoranza doveva essere partecipe alla proposta de quo e, su chiarimenti richiesti dal Sindaco sull'intervento del Consigliere Bottino, lo stesso meglio chiarisce la partecipazione della minoranza prevedendo, ad esempio, che la minoranza avrebbe potuto proporre quanto in oggetto indicato, possibilmente a costo zero per l'Amministrazione.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Il Consigliere Calvagno interviene ritenendo l'economicità del progetto ed anche il Consigliere Allegra concorda con quanto espresso dal Cons. Calvagno. Il Consigliere Allegra è favorevole all'attuazione dell'esternalizzazione dei servizi ed indica quei servizi di cui, a tutt'oggi, l'Amministrazione è carente.

Il Sindaco fa presente che la costituenda società esula dal patto di stabilità e può procedere all'assunzione di personale, cosa che invece non può fare l'Amministrazione. Rileva che la costituenda società può creare posti di lavoro e sarà compito dell'Amministrazione, almeno per il primo anno, monitorare i servizi offerti dalla stessa ed a valutarne gli effetti.

La Presidente propone di integrare la lettera e) dell'art. 8 della proposta con *assistenza agli alunni diversamente abili - Legge 104*".

Alle ore 16:39 entra il Capogruppo Sapienza.

Il Consigliere Bottino auspica che quanto previsto nel punto all'O.d.G. sia solo un beneficio ed uno snellimento dei servizi e non una forma clientelare. Il Consigliere Bottino dichiara di riservarsi la presentazione di successivi emendamenti.

La commissione, all'unanimità, approva la proposta all'O.d.G.

La seduta viene chiusa alle ore 17.00.-

La Presidente

F.to Giovanna Scalia

I Componenti

F.to Bellia Antonino

F.to Alario Giovanni

F.to Bottino Mortasa

F.to Lo Faro Giuseppe

Il Segretario verbalizzante

F.to Sambataro Domenico



Verbale n. 30 del 04/12/06

L'anno duemilasei il giorno quattro del mese di dicembre, nei locali comunali, si riunisce la
1^a CCP per discutere e deliberare il seguente punto all' O.d.G.: "Esternalizzazione di alcuni servizi
comunali e approvazione atti relativi". Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il sig. Samba
no Domenico. Alle ore 15:00 sono presenti i consiglieri Abriso e Bellia. Comiziando che non si è
raggiunto il numero legale, si rinuncia alla seduta in seconda convocazione. Alle ore 15:20 entra il Cons.
Allegretti il Cons. Lo Faro. Alle ore 15:30 entra il Cons. Bottino e il Capogruppo Calogno. Alle ore
15:40 entra la Presidente Scalia. Si inizia la discussione del punto all' O.d.G. e la Presidente
fa lettura della proposta di delibera. Alle ore 15:34 entra il Sindaco.
Il Sindaco espone quanto richiesto dalla Commissione in merito ai chiarimenti ed alle delibere
azioni relative al punto all' O.d.G. Il Cons. Bottino chiede se era possibile prevedere l'im-
postazione di personale interno ed il Sindaco espone che, pur prevedendolo, in fin dei
conti si è deciso che, data la mole e la complessità dei lavori, è stato deciso di affidare
alla società esterna alcuni servizi comunali, peraltro esposti nelle proposte de qua. Il
Sindaco espone che è una società pubblica e che con una spesa spesa (€ 10000,00) è stata
costituita, mentre se era prevista una S.p.A. la spesa di costituzione sarebbe stata molto
inconfessabile ed esosa; specifica che in questo modo si sarebbe a gestire in modo meno
economico i servizi offerti. Riprende l'argomento dello snellimento delle procedure e dei
servizi rilevando che con questa procedura si abbatterebbero i costi e, inoltre, si potrebbe
procedere al recupero dell' I.V.A. che, ~~di solito~~, l'Ente non recupera mai. Il
Cons. Bottino chiede al Sindaco che c'è un consumo di risorse pubbliche con-
tinuo ed il Sindaco risponde che non verrà pagato un centesimo oltre la somma
prevista nelle studio di fattibilità, prevedendo anche un abbattimento dei costi di man-
tenimento dei gara. Il Cons. Bottino espone i suoi dubbi in merito alle votazioni per
reggere l'Amministrazione Unica o l'Organo di ^(Consiglio) Amministrazione ed il Sindaco fa
sentire che, a tutt'oggi, non è conveniente avere un Organo di ^(Consiglio) Amministrazione
e inoltre prevede la presenza di almeno tre elementi, mentre con la figura
Amministrazione Unica viene prevista una unica presenza, con conseguente
spasmo economico. Secondo il Cons. Bottino anche la minoranza doveva essere parteci-
pe alla proposta de qua, in riferimento ai chiarimenti dal Sindaco sulle intenzioni del
Cons. Bottino, la stessa avrebbe chiamato la parte a favore della minoranza.

ad esempio, che la municipalità avrebbe potuto proporre quanto in oggetto in anticipo, possibilmente a costo zero per l'Amministrazione. Il Cons. Calvagno interviene ritenuendo l'economicità del progetto ed anche il Cons. Allegra concorda con quanto espresso dal Cons. Calvagno. Il Cons. Allegra è favorevole all'attuazione dell'esternalizzazione dei servizi ed in tal caso ^{che i servizi di cui} ~~che i punti~~ a tutt'oggi, l'Amministrazione è carente. Il Sindaco fa presente che la società costituita esula dal piano di stabilità e può procedere all'assunzione del personale, cosa che invece non può fare l'Amministrazione. Rileva che la costituzione società può creare posti di lavoro e nuove competenze dell'Amministrazione, almeno per il primo anno, monitorare i servizi offerti dalla stessa e valutarne gli effetti. La Presidente propone di ^{integrare} ~~recupera~~ ^{la} ~~la~~ leggere a) dell'art 8 delle proposte ^{con} ~~con~~ ^{almeno} ~~diversamente~~ art. 104. Alle ore 16:39 entra il capogruppo Sapienza. Il Cons. Bottino auspica che quanto previsto nel punto dell'O.d.G. sia solo un beneficio ^{ed uno millimetri di servizi} e non una forma clientelare. Il Cons. Bottino dichiara di riservarsi la presentazione di successivi emendamenti. La Commissione, all'unanimità, approva le proposte all'O.d.G. La seduta viene chiusa alle ore 17.00.-

La Presidente

Giuseppe Billip
[Signature]
[Signature]

5



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE _____

UFFICIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GETTO: ESTERNALIZZAZIONE DI ALCUNI
SERVIZI COMUNALI E APPROVAZIONE
DEI RELATIVI

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

Data 29/11/2006

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/11/2006

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa
esprime parere: *favorevole*

Data 29/11/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamiento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

UFFICIO SEGRETERIA

Adottata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del

11/2006 con deliberazione n° 00 PER CONSTATTE
TRA DAGLI ALLEGATI CHRONOLOGICI PRESENTATI DALLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

[Signature]

IL SINDACO

- Vista la nota del Centro Studi Enti Locali pervenuta a questo Ente prot. n. 32481 del 29/11/2006 ad oggetto: "Studio di pre-fattibilità ipotesi esternalizzazione alcuni servizi comunali."
- Visto l'art. 113, del Tuel, l'art. 35 della Legge n. 448/01, l'art. 14, del Dl. n. 269/03, convertito con Legge n. 326/03, l'art. 4, comma 234, della Legge n. 350/03, che hanno completamente modificato la legislazione in materia di servizi pubblici locali;
- Visto quanto stabilito dall'art. 1, commi da 138 a 150, della Legge n. 266/05, in merito ai limiti di spesa del Patto di stabilità;
- Ritenuta preminente da questa Amministrazione comunale la necessità di individuare la strategia più idonea, fra quelle legalmente prefigurabili, per porre in essere un assetto organizzativo che, superando l'attuale gestione in economia, risponda in modo appropriato ai criteri manageriali di recente formulazione normativa ed ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi economici e produttivi in generale, peraltro mantenendone un controllo di tipo analogo a quello tipico della gestione in economia;
- Considerato che la gestione "in-house" di alcuni servizi pubblici locali, realizzata attraverso una società di capitali, non rappresenta una reale esternalizzazione da parte dell'Ente della gestione, ma invero costituisce un modello non autonomo, gerarchicamente subordinato, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente da parte del Comune, realizzata funzionalmente per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di gestione che l'Ente chiamato a svolgere;
- Considerato, infatti, che gli organismi di gestione "in-house", come nel caso di una società di capitali interamente pubblica affidataria di alcuni servizi, anche se formalmente distinti dalla P.A., non hanno alcuna autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l'Amministrazione stessa si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso un "controllo analogo" nei confronti di tali organismi a quello tipico della gestione in economia;
- Ricordato che per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica e che tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
- Ritenuto che la costituzione di una società di capitali, interamente posseduta dall'Ente, possa rappresentare per il Comune fonte di ampie possibilità di sviluppo di ulteriori sinergie, nonché l'opportunità per realizzare nuovi servizi ed infrastrutture, anche attraverso il reperimento di forme alternative ed innovative di finanziamento, nella gestione dei servizi pubblici locali cui è preposta;
- Considerato che alla costituenda società potranno essere, di volta in volta, affidati in gestione tutti i servizi e le attività rientranti nell'oggetto sociale della stessa, a seguito di opportuna valutazione da parte del Comune, ed in particolare tutte le attività ricomprese nell'art. 2 dello schema di statuto allegato alla presente delibera;
- Considerato che dalla costituzione di una società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, deriverebbero, oltre ai vantaggi sopra richiamati, anche altre opportunità, tra le quali il trasferimento del personale impiegato nel servizio a seguito di apposito accordo sindacale, con un conseguente alleggerimento per il bilancio dell'Ente Locale, un'incidenza quasi nulla del carico fiscale previsto per le società di capitali ai fini dell'imposizione diretta, anche grazie al "trasferimento compensativo" a favore del Comune socio previsto dall'art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03 e regolamentato dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04, benefici in termini di possibile rispetto degli obiettivi stabiliti per il Patto di stabilità e crescita annuale e pluriennale, procedure amministrative semplificate quali l'affidamento in via diretta secondo i dettami del cosiddetto "in-house providing" di cui all'art. 113, comma 5, lett. c), del Tuel;
- Ritenuto, in particolare, necessario dare avvio ad un processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali, individuando le seguenti linee di indirizzo caratterizzanti, in previsione, i successivi e consequenziali atti consiliari:
 - a) la realizzazione dell'assetto societario così come definito nello schema di statuto per la costituzione di una società per la gestione dei servizi comunali;

- b) l'affidamento in via diretta alla società della gestione dei servizi comunali e dell'attività relativa, mantenendo in capo al Comune la titolarità giuridica del servizio;
- c) la strutturazione degli organi societari perseguendo il più generale obiettivo del contenimento della spesa pubblica;
- d) l'assoggettamento della società al controllo analogo del Comune che si configura come relazione di subordinazione gerarchica, controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
- e) la regolamentazione dei rapporti tra Ente Locale e società per la gestione dei servizi comunali attraverso la redazione dello statuto societario e la sottoscrizione del contratto di servizio (art. 113, comma 11, del Tuel) e della carta dei servizi, che stabiliscono le regole per lo svolgimento del servizio stesso e la tutela degli utenti;

- Rilevato che questa Amministrazione comunale intende creare nuove condizioni per affrontare, a seguito dell'evoluzione normativa in materia, lo sviluppo e l'implementazione di meccanismi di tipo manageriale aventi ad oggetto la gestione dei servizi comunali sempre nell'interesse dell'utenza;

- Atteso che gli indirizzi sopra richiamati estrinsecano tutte le motivazioni di carattere strategico, organizzativo e normativo che muovono questa Amministrazione verso la scelta di costituire una società a responsabilità limitata, essendo la forma giuridica più idonea ad assicurare un effettivo miglioramento nella cura degli interessi del Comune e della collettività;

- Considerato che la scelta gestionale di esternalizzare i servizi di cui allo statuto allegato alle condizioni sopra descritte, attraverso la costituzione di una società di capitali interamente partecipata da questo Ente Locale e gerarchicamente subordinata ad esso, appare la più vantaggiosa ed opportuna per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, visto il contemperamento degli interessi rappresentati e la valutazione delle modalità alternative offerte dall'ordinamento giuridico;

- Ritenuto che tale società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita ai sensi dell'art. 2463, del Codice Civile e dall'art. 113, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/00, potrà compiutamente ottemperare al ruolo ed alle funzioni attribuite alla società, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

- Considerato che la società di gestione a capitale interamente pubblico, ex art. 113, del Tuel così come novellato dalla Legge n. 326/03, rappresenta un modello gestionale del tutto innovativo e atipico;

- Valutata, pertanto, l'opportunità ed il vantaggio di assolvere, in modo contestuale ed unitario, alle differenti funzioni sopra esplicitate, attraverso la medesima società di capitali;

- Visto lo schema di statuto della società "Multiservizi Puntese Srl unipersonale", di atto costitutivo della stessa, di contratto di servizio, di carta dei servizi e di contratto di affitto d'azienda e ritenendo che tale documentazione fornisca un valido presupposto ed una ragionevole garanzia della legittimità e convenienza economica dell'operazione complessivamente prospettata;

- Ritenuto che lo schema di statuto, di atto costitutivo, di contratto di servizio, allegati alla presente deliberazione, rappresentino un ulteriore e idoneo strumento per l'attuazione del controllo (anche di tipo "analogo"), nonché per la disciplina e l'organizzazione del servizio esternalizzato;

- Tenuto conto, quindi, che la società di servizi può comportare il vantaggio ulteriore di ottenere contestualmente una migliore efficienza gestionale dei beni e dei servizi dell'Ente deputati allo svolgimento dei servizi comunali, oltre ad un contributo significativo per il rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente ai fini dei vincoli posti dalle norme sul Patto di stabilità;

- Ritenuto necessario precisare i seguenti indirizzi:

a) svolgimento di incontri periodici almeno trimestrali dell'Amministratore o del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il Socio Unico per informazioni sull'attività svolta e sul perseguimento degli obiettivi prefissati, per consentire all'Ente Locale di attuare al meglio le proprie funzioni di controllo;

b) relazione annuale da parte del Sindaco al Consiglio comunale in merito all'attività svolta dalla Società e sullo sviluppo degli obiettivi prefissati;

c) delegare la fissazione dei limiti entro cui stabilire misura e modalità di rimborso spese e compensi da attribuire agli Amministratori alla società, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge

- Ritenuto di individuare per la quota relativa al versamento del capitale sociale della nuova società, pari ad Euro 10.000,00 (euro diecimila), che dovrà essere interamente versato;
- Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, dal Segretario Generale e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente regolamento comunale di contabilità;

8) d

Visti gli artt. 113 del Tuel, 35 della Legge n. 448/01, 14 del Dl. n. 269/03, convertito con Legge n. 326/03, 4, comma 234 della Legge n. 350/03;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

9) c

1) di costituire, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Multiservizi Puntese Srl", per la gestione dei servizi di cui allo Statuto allegato, in relazione a tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, e dell'art. 113, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/00;

inte

incc

10)

all'e

2) di stabilire che la società è costituita a tempo determinato e fino al 31/12/2025, salvo anticipato scioglimento o proroga ai sensi di Legge;

En

len

de

e)

3) di stabilire i seguenti indirizzi:

a) svolgimento di incontri periodici dell'Amministratore o del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il Socio Unico per informazioni sull'attività svolta e sul perseguimento degli obiettivi prefissati, per consentire all'Ente Locale di attuare al meglio le proprie funzioni di controllo;

b) relazione annuale da parte del Sindaco al Consiglio comunale in merito all'attività svolta dalla Società e sullo sviluppo degli obiettivi prefissati;

c) delegare la fissazione dei limiti entro cui stabilire misura e modalità di rimborso spese e compensi da attribuire agli Amministratori alla società, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge;

4) di stabilire che l'ammontare del capitale sociale, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), sarà interamente versato;

5) di stabilire che l'intero capitale sociale sarà sottoscritto in sede costitutiva dal Comune di San Giovanni La Punta e che, conformemente al disposto di cui al comma 5, dell'art. 113, del Tuel, verrà mantenuta l'integrale partecipazione pubblica al capitale;

6) di approvare lo schema di statuto e di atto costitutivo della predetta società, oltre agli schemi di contratto di servizio, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e trascritte;

5) di conferire alla costituenda Società Unipersonale i servizi di cui all'oggetto sociale dello statuto che saranno conferiti secondo l'allegato schema tipo di contratto di servizio, partendo comunque da una struttura e composizione più snella da implementare in prosieguo sulla base delle risultanze economico-finanziarie che emergeranno nella fase iniziale;

6) di stabilire che l'attività di gestione dei servizi di cui allo Statuto, affidata alla società, decorrerà dal 01/01/2007;

7) di stabilire che l'esternalizzazione dei seguenti servizi avverrà entro il primo trimestre 2007:

a) la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza comunale:

- Asilo Nido;

- Assistenza domiciliare anziani;

- Servizio trasporto gratuito portatori di handicap;

b) la gestione dei servizi inerenti la prevenzione al randagismo (es. cani e gatti) con relativa custodia e pensione;

c) la gestione del servizio di trasporto urbano;



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

8) di stabilire che l'esternalizzazione dei seguenti servizi avverrà entro l'anno 2007:

- a) la gestione dei servizi di pulizia e custodia delle strutture pubbliche comunali;
- b) la gestione dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni e Tosap;
- c) la gestione di vigilanza e custodia del patrimonio comunale;
- d) la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate;

9) di stabilire che le leggi applicabili alla costituzione della società ed all'attività da svolgersi che siano intervenute successivamente alla presente delibera, sostituiscono automaticamente le disposizioni incompatibili e si applicheranno senza ulteriori modifiche del presente atto;

10) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere all'esternalizzazione dei servizi;

Emendamento proposto dalla 1^a Commissione Consiliare
permanente con Verbale N° 30 del 04/12/2006 ed approvato
dal Consiglio Comunale con delibera N° 99 del 06/12/2006
e) pertinenza di servizi di assistenza agli alunni diversamente
abili - Legge 104;

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegato alle deliberazioni di C.C. n° 99 del 06/12/2006



**CENTRO
STUDI
ENTI
LOCALI®**

Centro Studi Enti Locali Srl
Via della Costituente n. 15
56024 - San Miniato (PI)

Tel. 0571 46 92 22
Tel. 0571 46 92 30
Fax 0571 46 92 37

www.entilocaliweb.it
segreteria@centrostudientilocali.it

P.IVA 02998820233

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROG. N. 32481

DATA 29 NOV. 2006

UFF. Segreteria

Segretario
Ing. Paola Fazio

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI
SAN GIOVANNI LA PUNTA



OGGETTO: Studio di pre-fattibilità ipotesi esternalizzazione alcuni servizi comunali.

Presentiamo di seguito lo studio di pre-fattibilità per la verifica della convenienza economico-finanziaria ed opportunità politico-strategica ad implementare un'operazione di esternalizzazione di alcuni servizi comunali attraverso l'affidamento diretto ad una Società di capitali con socio unico il Comune di San Giovanni La Punta.

Trattasi di documento utile a fornire chiarimenti su alcune degli aspetti più critici e sulle evidenti convenienze ed opportunità che tale soluzione è in grado di fornire.

Restando in attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Centro Studi Enti Locali-Sede Sicilia

[Handwritten signature]

li, 18 novembre 2006

Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, 15 56024 San Miniato (PI)

Delegazioni territoriali:

Abruzzo: Via Annibali, 106 - 02100 Mazzocca (MC) - Abruzzo: Corso Garibaldi, 51 - 64100 Teramo (TE) - Sicilia: Via De Sanctis, 216 - 89012 Terracina (CT) -
Liguria: Bar. Via Teodosio, 140 - 11100 Iggia (IG) - Sicilia: Via Carlo Craxi, 1 - 95029 Valverde (CT)

[Handwritten mark]



**CENTRO
STUDI
ENTI
LOCALI®**

Centro Studi Enti Locali Srl
Via della Costituente n. 15
56024 - San Miniato (PI)

Tel. 0571 46 92 22


Tel. 0571 46 92 30

Fax 0571 46 92 37

www.entilocaliweb.it

segreteria@centrostudientilocali.it

P.IVA 02998820233



**COMUNE
DI
SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**ESTERNALIZZAZIONE DI ALCUNI
SERVIZI COMUNALI**

novembre 2006

Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, 15 56024 San Miniato (PI)

Delegazioni territoriali:

Arcore Via Cassinetta 10 20100 Arcore (MI) - Anversa Centro Studi Srl 64100 Teramo (TE) - Anversa Via D. Cicchi 2/a 56024 San Miniato (PI)
Cagliari Via S. Francesco 10 07100 Cagliari (CA) - Roma Via S. Maria Goretti 99000 Roma (RM)

INDICE

1. Premesse	4
2. Considerazioni generali di carattere normativo	4
3. Sintesi delle principali caratteristiche della Srl unipersonale alla luce della riforma del diritto societario	5
4. Le disposizioni contenute nel Dl. n. 223/06 (Decreto Bersani)	7
5. Procedura di esternalizzazione	8
6. Procedure per assunzioni e acquisto di beni e servizi	8
7. Note sul trasferimento del personale del Comune alla Srl unipersonale affidataria di servizi comunali	11
8. Valutazione costi-benefici di gestione del servizio tramite la Srl unipersonale	16
9. Aspetti fiscali	17
10. Effetti sul Patto di stabilità 2006	19
11. Utilità future della Srl unipersonale	20
12. Incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori della società	20
13. Piano economico-finanziario	22
14. Considerazioni finali	22



1. Premesse

L'Amministrazione comunale di San Giovanni La Punta ha manifestato l'intenzione di procedere all'esternalizzazione di alcuni servizi comunali.

Pertanto, presentiamo di seguito un quadro generale ricomprendente, oltre gli elementi necessari ad evidenziare la convenienza economica-finanziaria, fiscale e patrimoniale dell'operazione, anche l'iter procedurale da percorrere, nel caso di conferimento "in-house" di servizi ad una Società a responsabilità limitata unipersonale che abbia come unico socio il Comune.

2. Considerazioni generali di carattere normativo

I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere erogati solo e soltanto attraverso specifiche modalità di gestione previste per legge.

In particolare, la disciplina è dettata, rispettivamente, dall'art. 113 del Tuel, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 448/01, dall'art. 14 del DL n. 269/03 convertito con Legge n. 326/03, e dall'art. 4, comma 234, della Legge n. 350/03.

Più precisamente, il comma 5 dell'art. 113 prevede tre possibilità, in quanto "l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

Ed è proprio quest'ultima modalità che viene definita "in-house", prevedendo l'affidamento diretto del servizio alla società di capitale all'uopo costituita dall'Ente, senza espletamento di gara ad evidenza pubblica. Tuttavia la norma prevede che ciò possa avvenire solo a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

In proposito, il Tar Sardegna con Sentenza n. 1729/2005 ha precisato che, secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, "per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad

una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario". Quindi i due requisiti "controllo analogo" e "capitale interamente pubblico" devono sussistere entrambi.

Il semplice fatto che gli amministratori gestiscano autonomamente le attività gestionali senza che l'Ente pubblico abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali esclude a priori la presenza di una relazione di subordinazione gerarchica.

3. Sintesi delle principali caratteristiche della Srl unipersonale alla luce della riforma del diritto societario

Ricordiamo in primo luogo che la possibilità di costituire una Srl unipersonale è stata introdotta nel Codice civile con il Dlgs. n. 88/93.

Con la riforma del diritto societario, di cui alla Legge-delega n. 366/2001 ed al Dlgs. n. 6/2003, attuativo della stessa, sono state introdotte alcune rilevanti novità in materia di Società a responsabilità limitata e quindi anche di Srl unipersonale.

La riforma ha infatti creato una disciplina specifica delle Società a responsabilità limitata per gestire quelle situazioni economiche la cui dimensione e organizzazione piuttosto ristretta e di tipo familiare richiedono uno strumento giuridico più flessibile e duttile rispetto al più complesso e costoso "modello SpA".

Riguardo in particolare alla Srl unipersonale, ricordiamo che anche per essa l'art. 2463, n. 4), del Codice civile, prevede che il capitale sociale minimo ammonti a 10.000 Euro.

A differenza tuttavia della Srl pluripersonale, il successivo art. 2464 prevede che i conferimenti in denaro debbano essere versati per intero alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Il versamento può anche essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente al versamento stesso, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, con la riforma del diritto societario sono state introdotte rilevanti novità anche in materia di responsabilità nella Srl unipersonale.

In base al nuovo art. 2462 del Codice civile, infatti, l'unico socio risponde illimitatamente solo e soltanto qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- che la società sia insolvente (non è sufficiente una temporanea difficoltà o il mero inadempimento di una obbligazione, ma il vero e proprio stato di insolvenza);
- che i conferimenti dell'unico socio non siano interamente liberati;

Centro Studi Enti Locali
Via della Costituzione, 15 56024 San Miniato (PI)
Delegazioni territoriali:

Marene Via. Amintigli, 101 - 02100 Magenta (MI) - Anziano Corso Garibaldi, 51 - 04100 Teramo (TR) - Anillo Via. De. S. Lucia, 21 - 66010 Terni (TR)
Lugna e Bari Via. Tassoloni, 14 - 71100 Lugna (FG) - Sicilia Via. Du. le. Cristoforo, 1 - 95020 Vizzani (CT)

- che non sia stata effettuata nel Registro imprese la prescritta pubblicità dell'unicità del socio.

Rispetto alla precedente normativa dunque scompare del tutto la responsabilità illimitata dell'unico socio che sia persona giuridica.

Nel caso di specie dunque il Comune, in quanto unico socio, diviene illimitatamente responsabile solo se ricorrono tutti e tre i suddetti presupposti e non semplicemente in quanto persona giuridica.

Infine, ricordiamo che il punto 3), del comma 2, dell'art. 2463 del Codice civile dispone che l'atto costitutivo deve indicare *"l'attività che costituisce l'oggetto sociale"* e non più, come nella vecchia previsione, *"l'oggetto sociale"*.

Come confermato dalla più autorevole dottrina, tale modificazione risulta particolarmente importante in quanto comporta che, in sede di redazione dell'atto costitutivo, dovranno essere opportunamente precisate in modo abbastanza analitico le specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere, evitando espressioni generiche del tipo *"la società potrà compiere ogni altra attività commerciale"*.

Inoltre, relativamente alla disciplina dell'organo amministrativo, a differenza della precedente normativa, non vi sono più i richiami alle norme sulle Spa per cui, come sostenuto dalla più autorevole dottrina, tale "lacuna" dovrebbe essere colmata prevedendo, all'interno degli statuti, delle apposite clausole che definiscano, in sintesi:

- le procedure di nomina del Presidente ed i suoi poteri e compiti;
- l'ineleggibilità alla carica di amministratore;
- la revocabilità degli amministratori;
- le procedure di cessazione;
- le procedure per le deliberazioni del Cda;
- i compensi agli amministratori;
- il divieto di concorrenza.

Infine, è lasciata facoltà ai soci di nominare o meno il Collegio sindacale o un singolo revisore, sempre che si rientri nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 del Codice civile, ossia il capitale sociale sia inferiore a quello minimo stabilito per le Spa oppure che per due esercizi consecutivi non siano stati superati due dei limiti indicati dall'art. 2435-*bis*, comma 1, dello stesso Codice civile.

Inoltre, al comma 4 dello stesso art. 2477 è prevista l'applicazione della disciplina delle Spa in caso di presenza del Collegio, ai sensi dei sopra citati commi 2 e 3.

E' da valutare comunque l'opportunità di nominare un revisore contabile per lo svolgimento del relativo controllo.

3) non partecipare ad altre società o Enti.

Tale società dovrà inoltre avere un oggetto sociale esclusivo e non potrà agire in violazione dei vincoli sopra evidenziati. I contratti eventualmente stipulati in violazione di tali condizioni sono nulli.

5. Procedura di esternalizzazione

L'esternalizzazione di un servizio comunale, attraverso l'affidamento diretto della gestione ad una società di capitale con socio unico il Comune di San Giovanni La Punta, prevede un iter procedurale che potremmo così sintetizzare:

- 1) predisposizione dello studio di fattibilità economico-patrimoniale e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, completo del piano industriale;
- 2) elaborazione dello schema di atto costitutivo e di statuto della società di capitali;
- 3) presentazione al Consiglio comunale della proposta complessiva e relativa approvazione, insieme alle linee di indirizzo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 267/00;
- 4) costituzione della Società a socio unico da parte del Comune di San Giovanni La Punta (art. 2462, Codice civile, con capitale sociale minimo di € 10.000);
- 5) conferimento, con affidamento diretto alla Società, dei servizi comunali, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del Tuel, con approvazione del contratto di servizio, della carta dei servizi e dell'eventuale contratto di affitto d'azienda.

6. Procedure per assunzioni e acquisto di beni e servizi

In tema di assunzione di personale la Società non è soggetta alle procedure concorsuali tipiche dell'Ente Locale e neppure alle limitazioni derivanti dalle norme sul Patto di stabilità.

In merito alle assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato da parte della Società, è da ritenere che la stessa possa effettuare tali assunzioni liberamente, senza necessità di rispettare le procedure indicate dal Dlgs. n. 165/01 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"*) per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 1, del citato Dlgs. n. 165/01 prevede che *"le disposizioni del presente Decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:*

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

Centro Studi Enti Locali
Via della Costituzione, 15 50024 San Miniato (PI)
Delegazioni territoriali

Arezzo Via S. Annibale, 166 - 05009 Cortona - Grosseto Via S. Francesco, 50 - 04101 Grosseto - Livorno Via F.lli. Rosselli, 210 - 57100 Livorno - Pisa Via S. Maria, 13 - 55100 Lucca - Prato Via S. Maria, 10 - 59100 Prato - Siena Via S. Maria, 10 - 53100 Siena - Vicenza Via S. Maria, 10 - 36100 Vicenza

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato”, mentre per “amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”

In altre parole, l'adozione di procedure pubblicistiche e trasparenti per la selezione del personale costituisce solo un'opportunità da valutare e non un obbligo da rispettare per la Srl pubblica.

E' comunque da considerare l'eventuale convenienza per gli amministratori della Srl di predisporre, tra le procedure ordinarie di gestione, un'apposita regolamentazione interna per l'acquisizione delle risorse umane

In particolare, per quanto riguarda la facoltà da parte delle Società interamente partecipate dall'Ente (qualificate come imprese pubbliche) è opportuno ricordare quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 29/06 che si è pronunciata in merito al ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcune disposizioni contenute nella Legge Regione Abruzzo n. 23/04, concernente “Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica”, tra cui la norma che imponeva alle società il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione di personale dipendente.

La Corte Costituzionale in merito a tale disposizione ne ha dichiarato la legittimità costituzionale sostenendo che questa è “volta a dare applicazione al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 della Costituzione) rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad Enti pubblici”.

La Consulta infatti ha precisato espressamente che l'assoggettamento della società di capitali al rispetto delle procedure pubblicistiche per l'assunzione di personale si pone, prima di tutto, soltanto come eventualità che deve essere esplicitamente disciplinata e solo per le società a capitale interamente pubblico, che la stessa Corte ha indicato come potenzialmente assimilate, in relazione al regime giuridico, ad Enti Pubblici “società che, per essere a capitale interamente pubblico, (...) può essere assimilata (...) ad Enti pubblici”.

Pertanto, in mancanza di un'espressa previsione del Legislatore statale o regionale le Società interamente partecipate dagli Enti non sono vincolate alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

E' opportuno evidenziare comunque che un tale vincolo potrebbe essere eventualmente posto dall'Ente proprietario al momento della costituzione della società stessa, per espressa previsione statutaria, o al momento dell'affidamento di determinati servizi e conseguentemente soltanto per l'assunzione di personale da adibire a tali attività.

Inoltre, le assunzioni a tempo indeterminato e determinato effettuate dalla Srl non sono soggette ai vincoli imposti per il rispetto del Patto di stabilità interno per le P.A. in generale e per gli Enti Locali in particolare dalla Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) e dalla Legge n. 266/05 (Finanziaria 2006).

Per quanto attiene gli acquisti, le forniture di beni e servizi e gli appalti di lavori la Società è assoggettata alle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 163/06.

Relativamente all'acquisto di attrezzature e materiali vari da parte della Società, occorre premettere in primo luogo che, in base alle disposizioni vigenti (art. 26, commi 1 e 3, Legge n. 448/99, come modificato dall'art. 1, comma 4, del Dl. n. 168/04, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/04; art. 58, comma 1, Legge n. 388/00; art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01; art. 24, comma 3, Legge n. 289/02) e come confermato dalla stessa Consip Spa, le società pubbliche - ma anche gli Enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi e gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1 del Dlgs. n. 358/92 e art. 2 del Dlgs. n. 157/95 - non godono dei requisiti soggettivi per aderire alle convenzioni stipulate con quest'ultima, per cui non è possibile per tali società acquisire la fornitura di beni e servizi necessari all'espletamento della loro attività mediante le disposizioni speciali previste dalle norme suddette, da ultimo modificate dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dl. n. 168/04 (Legge n. 191/04).

Per inciso, con tali ultime modifiche è stato previsto che *"le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse"*.

Si precisa che le attività svolte da soggetti qualificabili *latu sensu* come "imprese pubbliche", in quanto sotto il pubblico controllo, sono assoggettate al rispetto delle regole procedurali sugli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi.

Al riguardo, è opportuno richiamare quanto stabilito dall'art. 3 del Dlgs. n. 163/06, *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* [art. 2, comma 2, lett. b), della Legge Merloni], il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle imprese pubbliche, definite dalla stessa norma come *"le imprese su cui lo*

Con il Dlgs. n. 18/01, in attuazione della Direttiva 98/50/Cee della Comunità Europea, entrato in vigore il 1° luglio 2001, è stato novellato l'art. 2112 del Codice Civile e riaffermato che il rapporto di lavoro in caso di trasferimento di azienda continua di diritto con il cessionario e che il trasferimento non costituisce motivo di licenziamento.

Successivamente, con il Dlgs. n. 276/03 è stato sostituito il comma 5 dell'art. 2112 del Codice Civile, definendo il concetto di trasferimento d'azienda.

Tale norma stabilisce che *“si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”*.

Tale disposizione si applica altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Il lavoratore, in caso di trasferimento, conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro e cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore inerenti al rapporto esistente all'atto del trasferimento.

Il cessionario è obbligato dal Ccnl. e da quello aziendale vigenti fino alla loro scadenza, salvo che i contratti siano sostituiti da altri applicabili all'impresa del cessionario.

In particolare, per quanto riguarda gli Enti Locali il Ccnl. 22 gennaio 2004, all'art. 1, stabilisce che al personale del Comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi comprese i processi di privatizzazione relativi all'Ente di appartenenza, si applica il Ccnl. del Comparto delle Autonomie sino all'individuazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro.

Nei tre mesi successivi al trasferimento il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, con diritto all'indennità di mancato preavviso.

L'art. 44, comma 3, della Legge n. 449/97, prevede che il personale risultante in esubero a seguito di processo di dismissione possa essere assorbito, entro i limiti della dotazione organica, come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'Amministrazione che ha operato la dismissione, applicando al personale assorbito l'art. 2112, del Codice Civile.

E' opportuno ricordare che almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell'atto di trasferimento del personale devono essere informate da parte del cedente e del cessionario le Rsu (o le rappresentanze



sindacali aziendali ex art. 19, Legge n. 300/70) e le organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il contratto collettivo.

L'informazione deve riguardare la data del trasferimento, i motivi, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.

I soggetti sindacali coinvolti possono richiedere al cedente e al cessionario con atto scritto un incontro al fine di definire gli aspetti del trasferimento.

Il confronto così attivato deve concludersi entro 10 giorni.

In caso di mancata attivazione della consultazione, si configura una fattispecie di condotta antisindacale da parte della P.A.

Infatti, l'art. 31, del Dlgs. n. 165/01, rubricato "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività", stabilisce espressamente che, "fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da P.A., Enti Pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112, del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge n. 428/90".

L'art. 47, comma 1, della Legge n. 428/90, prevede che in caso di trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti, ai sensi dell'art. 2112, del Codice Civile, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19, della Legge n. 300/70, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

Nonostante tale disposizione stabilisca espressamente che la comunicazione ai sindacati debba essere effettuata soltanto nel caso in cui l'azienda trasferita abbia più di 15 dipendenti, nei casi di privatizzazione di servizi pubblici, ovvero di costituzione di società miste a capitale pubblico anche non maggioritario, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali con conseguenze trasferimento del personale addetto ai servizi trasferiti, indipendentemente dal numero dei dipendenti interessati, tali procedure di concertazione sindacale devono necessariamente essere osservate.

L'art. 31, del Dlgs. n. 165/01, che ha tra l'altro natura di norma inderogabile, rinvia espressamente all'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge n. 428/90, e non semplicemente alla norma nel suo complesso.

Al contrario, invece, se la citata norma del Dlgs. n. 165/01 avesse rinvio genericamente all'applicazione dell'art. 47, commi 1-4, del Dlgs. n. 428/90, potevano essere sollevati dubbi circa l'osservanza delle procedure di concertazione in esso disciplinate in caso di trasferimento di un servizio con un numero di addetti inferiore a 15 dipendenti.

Non pare possano esserci incertezze circa l'obbligo in capo all'Ente Locale di attivazione delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge n. 428/90, ogni qualvolta l'Ente "esternalizzi" uno o più servizi e trasferisca il personale ad essi addetto.

E' opportuno evidenziare che l'applicazione del citato art. 31, del Dlgs. n. 165/01 e, quindi, dell'art. 2112, del Codice Civile, può essere invocata solo quando ricorrono due condizioni:

a) che sia trasferita l'azienda o un suo ramo e nel caso di Ente Pubblico non potrà che trattarsi di trasferimento di un complesso di competenze od un servizio potenzialmente in grado di autonomo esercizio;

b) che il dipendente da trasferire sia addetto all'attività oggetto di cessione.

E' pacifico per la giurisprudenza maggioritaria che *"ricorra la prima condizione quando il Comune abbia aderito o costituito una società di capitali e ad essa abbia affidato la gestione di un servizio comunale"* (Trib. Catanzaro Sent. n. 588/02).

Nel caso in cui non si realizzi la seconda condizione, cioè l'Ente voglia trasferire un dipendente alla società che, al momento del suo trasferimento, non era addetto a mansioni inerenti al servizio ceduto, a tale ~~for~~ specie non sono applicabili le norme contenute nell'art. 31, del Dlgs. n. 165/01 e nell'art. 2112, del Codice Civile.

Ne consegue che in tali casi il passaggio del dipendente alla Società affidataria del servizio integra gli estremi di una cessione del contratto di lavoro che, non operando la disposizione eccezionale dell'art. 2112, Codice Civile, necessita del consenso del lavoratore ceduto, *ex* art. 1406, del Codice Civile.

La mancanza del consenso del lavoratore interessato rende illegittima la decisione datoriale di trasferirlo alle dipendenze della Società affidataria del servizio.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, per quanto riguarda la possibilità per il Comune di trasferire parte del proprio personale ad una società di capitali, il cui unico socio è lo stesso Ente, affidataria di alcuni servizi comunali, si ritiene che tale trasferimento possa essere attuato in via automatica e senza il consenso dei lavoratori addetti al servizio trasferito alla società, previo esperimento delle procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Il Comune deve comunicare alle Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il contratto collettivo la data del trasferimento, i motivi, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell'atto di trasferimento del personale.

Il trasferimento del personale avverrà secondo i criteri e alle condizioni stabiliti in tale atto.

Centro Studi Enti Locali

Via della Costituzione, 15 56024 San Miniato (PI)

Delegazioni territoriali:

Macinao (Vi. Umbra) - Tel. 02013 Macerata (Tel.) - Anagnino (Tel.) - Cervia (Tel.) - 04106 Taranto (Tel.) - Marina di Stabia (Tel.) - 80130 Napoli (Tel.) -
Cagliari (Tel.) - Via Telesforo, 140 - 07101 L'Isola (Tel.) - Sicilia - Via D. G. Craxi, 1 - 95129 Catania (Tel.)

Laddove le parti sociali non siano concordi con quanto stabilito dall'Ente, potranno con atto scritto richiedere un incontro al fine di definire gli aspetti del trasferimento e il Comune è obbligato ad attivare il confronto che dovrà concludersi entro 10 giorni.

Per quanto riguarda il personale interessato al trasferimento, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2112, del Codice Civile, le parti sociali, Comune e sindacati, potranno prevedere meccanismi ulteriori di tutela del lavoratore ispirati al principio del *favor laboratoris*.

Ad esempio, potrebbero essere previste delle clausole di salvaguardia tali da permettere al lavoratore interessato, nell'arco di un determinato periodo di tempo, di chiedere di essere riammesso in servizio presso l'Ente.

Una tale ipotesi, infatti, sembra essere in linea anche con quanto stabilito dall'art. 26, Ccnl. 14 settembre 2000, il quale stabilisce che *"il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni possa richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a condizione che vi sia vacante il posto nella dotazione organica dell'Amministrazione"*.

Sembra quindi ammissibile che l'accordo, a seguito di esame congiunto tra le parti sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della Legge n. 428/90, possa disciplinare una tale fattispecie.

Per quanto riguarda il tempo entro cui può essere riconosciuto al lavoratore la possibilità di esercitare una tale "opzione", si ritiene che questo sia liberamente determinabile in accordo con le controparti sociali.

Prendendo libero spunto da quanto stabilito dal citato art. 26, Ccnl. 14 settembre 2000, un congruo termine potrebbe essere appunto quello di cinque anni, con la possibilità eventualmente di prevederne la proroga per ulteriori cinque.

Si ritiene comunque che in caso di richiesta del lavoratore di riammissione in servizio presso l'Ente, questo debba verificare la disponibilità in organico del posto.

In tale caso non sembra, sempre interpretando estensivamente la norma contenuta nell'art. 26, del Ccnl. 14 settembre 2000, che l'Amministrazione debba assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, così come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione pubblica nel Parere n. 215 del 3 giugno 2005.

Con la ricostituzione si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da quello precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici.

La ricostituzione del rapporto di lavoro non rappresenta l'inserimento di una nuova unità per effetto di una nuova procedura di reclutamento, quanto piuttosto l'inquadramento in ruolo di un soggetto che era

SI
GRE
(1)

4

già dipendente dell'Amministrazione in connessione all'esercizio di una facoltà accordata dalla contrattazione collettiva e secondo le condizioni ivi stabilite.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, non pare possano esserci incertezze circa l'obbligo in capo all'Ente Locale di attivazione delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge n. 428/90, ogni qualvolta l'Ente "esternalizzi" uno o più servizi e trasferisca il personale ad essi addetto.

A seguito di tale consultazione, quindi, tra Comune e Organizzazioni sindacali dovrà essere stipulato un Protocollo d'Intesa o comunque un Accordo avente ad oggetto le modalità di trasferimento del personale, il Contratto collettivo di riferimento applicabile, il nuovo conseguente inquadramento ed eventuali clausole di salvaguardia a favore del personale trasferito, come sopra richiamato.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto potrebbe essere eventualmente concordato:

- il mantenimento delle garanzie e dei diritti individuali e collettivi dei dipendenti;
- il mantenimento dell'occupazione assunta a tempo indeterminato al momento del trasferimento, per un determinato periodo (ad esempio, 5-8 anni), in considerazione della specificità del settore in oggetto;
- l'impiego del personale nelle sedi aziendali nel Comune e comunque con il vincolo territoriale della Provincia (clausola che potrebbe risultare importante nel caso in cui la società affidataria del servizio abbia prospettive di ampliamento della propria attività), fatti salvi eventuali futuri accordi diversi sottoscritti congiuntamente tra la società e le Organizzazioni sindacali e RSU aziendali e comunque nel rispetto del Ccnl.

8. Valutazione costi-benefici di gestione del servizio tramite la Srl unipersonale

Tenuto presente che l'ipotesi allo studio è quella di costituire una Srl unipersonale per lo svolgimento di alcuni servizi comunali, ai fini del conseguimento, direttamente da parte della Società e indirettamente da parte del Comune, di un risparmio in termini di costi, di benefici e di maggiore efficienza nell'ambito del personale attualmente impiegato nell'Ente Locale per lo svolgimento della citata attività, oltre ad una ottimale ed efficiente gestione delle risorse (finanziarie e umane) in essa impiegate, dovrebbe essere tenuto conto dei seguenti aspetti:

- costituire una Srl unipersonale, avente come unico socio il Comune di San Giovanni La Punta, con una spesa notarile che si aggira intorno a poche migliaia di Euro;
- possedere un capitale sociale non necessariamente superiore al minimo legale di 10.000 Euro;

- nominare il Collegio dei revisori solo se strettamente necessario, in alternativa optando per un solo Revisore per il controllo contabile, se del caso individuabile anche tra quelli già membri del Collegio dei Revisori del Comune;
- prevedere dei compensi agli amministratori di importo compatibile con le esigenze ed il *business plan* della Società (eventualmente prevedere la retribuzione in base a gettoni di presenza).

Per inciso, potrebbe anche essere scelta l'ipotesi di un amministratore unico, le cui eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interesse non dovranno essere misurate solo richiamando il Codice Civile (tra gli altri, gli artt. 2475 e 2475-ter), bensì anche all'art. 63, del Tuel.

Ai suddetti risparmi in termini di costi si potrebbe aggiungere anche un altro vantaggio, in quanto l'utilizzo dello strumento societario permetterebbe all'Amministrazione comunale di introdurre caratteri di managerialità nella gestione dell'attività che, sebbene indubbiamente qualificata come "servizio pubblico", presenta indubbi connotati di economicità da valorizzare nell'interesse dell'Ente Locale e dei suoi cittadini-clienti-utenti. Sarebbe in tal modo semplificato e reso maggiormente flessibile il rapporto con le maestranze impiegate nell'attività, per le quali il non venir meno della gran parte delle garanzie dell'impiego pubblico sarebbe accompagnato ad una positiva introduzione della meritocriticità nelle valutazioni del lavoro svolto e meccanismi premiali connessi alla responsabilità ricoperta ed ai risultati raggiunti, il tutto concordato con le rappresentanze sindacali di categoria. Tutto questo dovrà comunque trovare attuazione sempre considerando il requisito indispensabile per procedere all'affidamento diretto del servizio e cioè il "controllo analogo" a cui l'Ente non può rinunciare, dovendosi quindi coordinare, da un parte, il carattere manageriale della gestione in forma societaria dall'altra il controllo gestionale e finanziario stringente che l'Ente pubblico dovrà esercitare sull'Ente societario.

Altri vantaggi dell'operazione sono rappresentati dalla possibilità per il Comune di concedere una fideiussione a favore della Società per un finanziamento eventualmente da essa richiesto per la copertura totale o parziale di spese d'investimento eventualmente da sostenere, anche per un eventuale trasferimento dell'attività in altra sede territoriale ed immobiliare, ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

Atteso che gli interessi prodotti da tale operazioni andrebbero considerati ai fini del calcolo del limite di cui all'art. 204, Tuel, e che con la Legge Finanziaria 2005 lo stesso limite di indebitamento è sceso dal 25% al 12%, l'eventuale assunzione di un mutuo da parte della Società senza il ricorso alla fideiussione dell'Ente potrebbe incidere positivamente sulla citata capacità di indebitamento del Comune.

Centro Studi Enti Locali

Via della Coscienza, 13 56024 San Miniato (PI)

Delegazioni territoriali:

Anzani - Via Anzani, 10 - 02009 Narni (TR) - Anzani - Corso Garibaldi, 31 - 04501 Tarano (FR) - Anagni - Via De Nicolò, 21 - 04010 Terracina (LT)
 Capua - Foro - Via Telese, 14 - 01101 Foggi - Via - Vicolo Via Confr. Cristiani - 05026 Viterbo (VI)

delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'Interno apportare le seguenti variazioni: 2005: - 10.000".

In pratica, con il citato comma 52 è stato istituito un fondo speciale, finanziato per adesso con 10 milioni di Euro, destinato a restituire ai Comuni il credito d'imposta che avrebbero avuto diritto a conseguire a fronte delle distribuzioni di utili operate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Del suddetto trasferimento compensativo potrebbe dunque beneficiare anche il Comune di San Giovanni La Punta, sugli utili futuri distribuiti dalla Srl unipersonale di cui è unico socio, neutralizzando così quasi completamente l'onere fiscale rappresentato dall'Ires (Imposta sul reddito delle società, che ha sostituito l'Irpeg) che la Società anticiperebbe allo Stato sugli utili eventualmente prodotti, atteso che l'Irap sarebbe comunque corrisposta dal Comune sul costo del personale, ai sensi dell'art. comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97.

10. Effetti sul Patto di stabilità 2006

Lo stesso Comune potrebbe inoltre beneficiare del vantaggio costituito dall'esternalizzazione dei servizi e delle attività ai fini del rispetto del Patto di stabilità 2006.

Ricordiamo infatti che già il Patto di stabilità 2005, così come riformulato dall'art. 1, commi da 21 a 53, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), non pone più al centro della questione il controllo sull'andamento dei saldi finanziari (differenza tra alcune entrate finali ed alcune spese correnti) come accaduto sino al 31 dicembre 2004, bensì reintroduce, come nella prima versione del Patto di stabilità (vincolo del 6% per cassa e competenza della spesa corrente), un parametro di riferimento incentrato solo e soltanto sulla componente "spesa", tra l'altro costituita dalla sommatoria delle spese correnti e di investimento, che potrà crescere nel 2005 soltanto del 10% (o dell'11,5% in alcuni casi) rispetto alla media del triennio 2001-2003. Invece, per i due anni seguenti, la spesa non potrà essere superiore a quella programmatica dell'anno precedente aumentata del 2%.

A tal proposito si sottolinea che erano esclusi dal calcolo del Patto di stabilità, ai sensi del comma 24, lett. d), i conferimenti di capitale e/o beni immobili e mobili operati dall'Ente nei confronti di società dallo stesso partecipate.

Per inciso, tale esimente di spesa non è stata confermata per l'anno 2006 dai commi dal 138 al 150, dell'art. 1, della Legge n. 266/05 (Finanziaria 2006), ed in particolare dal comma 143, sebbene la convenienza all'operazione per gli effetti sui vincoli legati al Patto di stabilità sia comunque da

confermare, atteso che le limitazioni si sono mantenute in termini di sola spesa e non di saldi in somma algebrica tra parte entrata e parte spesa.

Oltre al procedimento di calcolo, è stato poi ridefinito il "perimetro" degli Enti soggetti a tale regime restrittivo, includendo fra gli stessi, per il 2006, "le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti".

Per quanto attiene l'esercizio 2007, la formulazione delle regole del Patto di stabilità interno è ancora mutevole ed oggetto di sicure modifiche rispetto alla versione indicata nell'art. 74 del Ddl. Finanziaria 2007 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 settembre, sebbene sia sin d'ora sostenibile la non contrarietà del progetto societario allo studio rispetto alle possibili formulazioni del Patto di stabilità interno per gli Enti Locali, costituendo questo di fatto una gestione parallela di spesa affidata dal Comune - indirizzatore e controllore attraverso il "controllo analogo" di cui all'art. 113, comma 5, lett. c), del Tuel - ad un soggetto a lui strumentale ed "interorganico".

11. Utilità future della Srl unipersonale

Dal punto di vista economico, dovrebbe essere valutata anche l'ipotesi di conferire in un prossimo futuro alla Società altre attività e servizi che comunque abbiano (non necessariamente da subito ma almeno) in termini di prospettiva da tre a cinque anni) un sostanziale equilibrio, sia a carattere economico che finanziario, tra le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività (soprattutto costituite dalle spettanze del personale) e gli introiti attuali e prospettici derivanti dalle attività esercitate. Invece, per le eventuali spese di investimento o di manutenzione straordinaria potrebbe essere attivato, se necessario, una contribuzione in conto esercizio da parte dell'Ente, da gestire fuori dal campo di applicazione dell'Iva, alla quale applicare invece la ritenuta 4% ex art. 28, del Dpr. n. 600/73.

Va anche sottolineato che la soluzione societaria consentirebbe con molta probabilità di incrementare gli introiti derivanti da liberalità da privati e sponsorizzazioni, attesa la "fatturabilità" assoluta delle stesse da parte della Srl unipersonale.

12. Incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori della società

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi vige l'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, il quale al comma 1 ribadisce le incompatibilità dettate dagli artt. 60 e segg. del Dpr. n. 3/57.

In particolare l'art. 62 del citato Decreto prevede che "nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi

sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa'.

Questa norma, infatti, applicabile in origine esclusivamente al personale civile dello Stato ed agli altri dipendenti elencati all'art. 384 del medesimo Testo unico, viene estesa a tutto il pubblico impiego, Enti Locali compresi, proprio in virtù dell'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, che ai commi 7-10, fornisce la disciplina degli incarichi.

In merito ad ulteriori attività lavorative derivanti da incarichi da parte di altre Amministrazioni o Enti il predetto art. 53, confermando il divieto di cumulo, ha introdotto, comunque, un principio derogatorio, estendendo eccezionalmente la possibilità di svolgere altre attività lavorative attraverso il meccanismo di autorizzazione anche nei riguardi del personale a tempo pieno.

Nel caso in cui si tratti di incarico a svolgere funzioni presso un Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata a intero capitale pubblico, non può non farsi riferimento alla disciplina prevista dal sopra richiamato art. 62.

Pertanto, alla luce di quanto detto, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, volta a verificare eventuali situazioni di conflitto tra l'incarico e l'attività anche solo potenziale svolta presso l'Ente stesso, è possibile l'esercizio dell'attività di cui si discute.

Qualora, inoltre, la società cui il dipendente è destinato a rivestire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione sia a partecipazione prevalente dell'Amministrazione comunale di appartenenza, l'autorizzazione può essere costituita dalla designazione effettuata dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Tuel.

Quindi, in presenza della debita autorizzazione rilasciata al dipendente dalla propria Amministrazione di appartenenza, nulla osta a che lo stesso rivesta cariche presso Società partecipate dall'Ente stesso. Riteniamo, in proposito, che sia necessario richiamare nel Decreto di nomina da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Tuel, la dichiarazione di non incompatibilità rilasciata dal Dirigente del settore di appartenenza del dipendente.

Per quanto riguarda i Sindaci, i Presidenti della Provincia ed i Consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi di quanto disposto con l'art. 60, comma 1, n. 10) e con l'art. 63, comma 1, n. 1) del Tuel, si evince che essi non possono rivestire incarichi in società, partecipate o controllate dall'Ente, che comportino poteri di rappresentanza o posizioni di dirigenza, mentre ben potrebbero essere nominati quali membri dell'organo amministrativo, ma senza detti poteri.

In merito alla possibilità di nominare, quale amministratore della società, un assessore del Comune, relativamente all'inciso di cui all'art. 78, comma 5 del Tuel, riteniamo che tale divieto sussista in

relazione ad incarichi e consulenze di tipo professionale e non si riferisca all'eventuale nomina del soggetto come membro dell'organo amministrativo di società partecipate dall'Ente.

Inoltre, nel caso in cui l'Ente Locale preveda la nomina di un Organo amministrativo plurisoggettivo e non monocratico (quindi proceda alla nomina di un Consiglio di Amministrazione e non di un Amministratore Unico) e ritenesse opportuno nominare tra i membri di questo un dipendente della stessa società, non si configura un'ipotesi di incompatibilità tra le cariche, purchè le prestazioni dovute in forza del rapporto di lavoro subordinato e la relativa retribuzione siano estranee alle attività tipiche dell'amministratore e siano mantenuti i requisiti essenziali del lavoro dipendente.

In particolare, deve sussistere il rapporto di subordinazione, infatti l'amministratore, per le prestazioni professionali oggetto del rapporto di lavoro, deve risultare in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e direttivo esercitato da altri amministratori.

13. Piano economico-finanziario

Preme comunque sottolineare che, dall'esame del prospetto comparato dei servizi e delle attività di cui si propone l'esternalizzazione, risulta sì un risultato differenziale negativo di gestione a cui far fronte con un trasferimento compensativo a titolo di contributo in conto esercizio a riequilibrio della gestione, ma anche e soprattutto che tale ammontare si dimostri notevolmente inferiore a quanto prodotto dalla gestione diretta nell'esercizio 2005 ed alla previsione per il 2006.

Per di più, a tale scarto positivo tra risultati 2005 e 2006 in gestione diretta e previsione 2007 esternalizzata tramite la Srl unipersonale va aggiunto anche il recupero Iva sulla spesa corrente e di investimento che l'ipotesi di gestione societaria consente rispetto alla gestione comunale diretta.

In buona sostanza, risulta il conseguimento in via presuntiva, attraverso la scelta del modulo di gestione di tipo societario rappresentato dalla Società "in-house providing", di maggior efficienza, efficacia ed economicità di gestione nello svolgimento di una parte dei servizi e delle attività comunali - tra l'altro, senza necessariamente "tagliare" la forza lavoro bensì acquisendo maggiori flessibilità di sviluppo e crescita - che portano alla dimostrazione, prima, della fattibilità tecnica, giuridica ed economico-finanziaria, e poi, della convenienza economico-finanziaria e strategica all'implementazione dell'ipotesi di esternalizzazione qui formulata.

14. Considerazioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, relativamente al caso specifico di esternalizzazione di alcuni servizi comunali del Comune di San Giovanni La Punta, possiamo concludere che:

- 1) al fine di rendere assolutamente legittimo l'affidamento diretto dei servizi da parte del Comune alla Società è determinante strutturare la *governance* della Società in modo tale che il Comune mantenga sulla stessa un controllo di tipo "analogo" a quello in precedenza esercitato nella gestione in economia;
- 2) l'onere fiscale rappresentato dall'Ires al 33%, che la Società dovrà scontare sugli utili prodotti, sarà quasi completamente neutralizzato, in sede di distribuzione degli stessi, dal trasferimento compensativo di cui beneficerà il Comune a titolo di rimborso delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, *ex art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03, il quale ha previsto che "con la Legge Finanziaria si provvede al rimborso integrale agli Enti Locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'art. 14, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi"*, norma poi introdotta con l'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04;
- 3) attesa la mancata gestione in contabilità Iva dei servizi ai cittadini da parte dell'Ente Locale, l'affidamento di alcune attività a rilevanza commerciale ai fini Iva (ad esempio, il "Trasporto scolastico", la "Assistenza domiciliare", la "Casa di riposo", le "Attività culturali", ecc.) consentirebbe di recuperare, anche solo quota parte, l'Imposta attualmente non detratta dal Comune in quanto qualificata tra i servizi istituzionali (da una prima stima, alcune decine di migliaia di Euro annui);
- 4) l'esternalizzazione di alcuni servizi consente di liberare risorse sulla parte corrente della spesa ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, sia sulla spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 198, Legge n. 266/05, sia sulle spese correnti e di investimento *ex art. 1, commi 138 e seguenti, della stessa Finanziaria 2006, e di portare benefici al principio della riduzione della spesa prevista dall'art. 59 del Ddl. Finanziaria 2007 nella versione approvata giorni or sono dalla Camera;*
- 5) nel caso in cui si renda necessario trasferire alla Società il personale addetto ai servizi esternalizzati, poiché il confronto con le organizzazioni sindacali richiede il rispetto di tempi e modi stabiliti per legge, al fine di garantire il tempestivo affidamento dei servizi è possibile, almeno nella fase iniziale della gestione, e comunque per un periodo determinato tale da garantire la conclusione delle trattative, "comandare" il personale alla Srl.

In realtà, il termine "comando" è utilizzato solo in via convenzionale - in modo da rendere chiaro che l'utilizzo di personale del Comune è effettuato nell'interesse della Società, la quale rimborserà al

Centro Studi Enti Locali
Via della Costituzione, 15 50024 San Miniato (PI)
Delegazioni territoriali:

Ancône Via Arminiani, 106 - 02100 Macerata (MC) - Anzagna Via Garibaldi, 10 - 04010 Ferentino (FR) - Anversa Via Duca di Salaparuta, 21 - 89011 Catanzaro (CZ)
Cagliari Viale Garibaldi, 10 - 07100 Grosseto (GR) - Bari Via Garibaldi, 10 - 70121 Bari (BA) - Bergamo Via Garibaldi, 10 - 24121 Bergamo (BG)

Comune i relativi costi, e non nell'interesse dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 23-bis, comma 7, del Dlgs. n. 165/01 - dal momento che tale istituto giuridico è stato abrogato dall'art. 69 del Dlgs. n. 165/01. In tal caso, tra i costi di gestione della società occorrerà prevedere tra le spese per servizi il rimborso delle spese di personale che questa dovrà corrispondere al Comune, al quale continueranno a competere tutti gli adempimenti fiscali e contributivi inerenti il personale impiegato nei servizi esternalizzati.



Centro Studi Enti Locali

Via della Costituzione, 13 56024 San Miniato (PI)

Delegazioni territoriali:

Ancône Via Garibaldi, 10 - 02100 Macerata (MC) - Ancona Corso Garibaldi, 5 - 04100 Fano (PU) - Arezzo Via De' Niccoli, 2/1 - 06030 Terni (TR)
Bologna Via Teodosio, 14 - 41100 Reggio Emilia - Cagliari Via Garibaldi, 95/97 - 09100 Cagliari (CA)

Bozze di Statuto definitivo di cui alle Delibere di C.C.
n° 99 del 06/12/2006 -

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. UNIPERSONALE"

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. c), Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata:

"MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. UNIPERSONALE".

2. Il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 2) OGGETTO

La società ha per oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali, ed in particolare:

1) l'assunzione di servizi pubblici nel settore della raccolta rifiuti, della depurazione delle acque, della tutela dell'ambiente e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;

2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, tra quelli derivanti da discarica;

3) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti;

4) la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;

5) la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate (es. parco comunale);

6) la gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;

7) la gestione e distribuzione del gas metano;

8) la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, delle strutture cimiteriali;

9) il servizio di spazzamento neve e cenere vulcanica ,

10) la gestione di parcheggi pubblici;

11) la gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;

12) la gestione del servizio di trasporto scolastico e urbano;

13) la gestione dei servizi educativi, ricreativi, sportivi, culturali e sociali;

14) la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza comunale;

* 15) la gestione di servizi di assistenza agli alunni diversamente abili.
Legge 104 (Emendamento approvato dal Consiglio Comunale
nelle sedute del 06/12/2006)

UNIONE DI
S. GIOVANNI
LA PUNTA
C.C. N. 99
DEL 06/12/2006

- 15) la gestione dei servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche (come, ad esempio, strutture comunali, uffici giudiziari e strutture museali);
- 16) la gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);
- 17) la gestione dei servizi connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;
- 18) la gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;
- 19) la gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;
- 20) la gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni;
- 21) la gestione dei servizi inerenti la prevenzione al randagismo (es. cani e gatti) con relativa custodia e pensione;
- 22) la gestione dei servizi tributari con relativa gestione dell'attività di accertamento e riscossione;
- 23) la gestione di servizi turistici;
- 24) la gestione dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni;
- 25) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e di tutti gli impianti affidati da terzi (es. provincia regionale);

26) la gestione di vigilanza e custodia del patrimonio comunale;

27) la gestione e realizzazione di tutti i servizi comunali non citati ma previsti dalla norma vigente di cui il comune ha interesse o obbligo a rendere;

28) la gestione del parco veicoli e relativa autofficina;

29) la gestione di attività di formazione professionale;

30) la gestione e la manutenzione di immobili comunali;

31) la gestione del servizio di farmacia comunale comprendente la vendita di specialità comunali e tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

32) la gestione dei servizi realizzati per raggruppamenti o consorzi di comuni di cui il socio unico ne fa parte;

33) la gestione dei servizi commerciali connessi ai punti di cui sopra;

*
Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica all'Ente nel settore dei pubblici servizi.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

* gestione delle rimozioni e dello smaltimento di rifiuti speciali
(ad esempio: Autoveicoli abbandonati) ← Emendamento
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06/01/2006.

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi.

Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la società può ricevere a titolo di conferimento da parte dell'Ente Locale unico socio Comune di San Giovanni La Punta, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi, nonché altre dotazioni immobiliari.

La società ha, inoltre per oggetto:

- a) lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali;
- b) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;
- c) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche.

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare.

La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n. 197/91, nonché dal Dlgs. n. 385/93 e D.Lgs 58/98.


Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di San Giovanni La Punta
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).
3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) DURATA

La società è costituita fino al 31.12.2025. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE



1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di San Giovanni La Punta, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art. 2465, comma 2, Codice civile.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto, al socio unico se è richiesta una misura superiore. E' fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 8.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:

- a. Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;
- b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori;
- c. Eventuale istituzione del Direttore generale;



- d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
- e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- f. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;
- g. Direttive interne e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- h. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad Enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- i. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- j. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- k. Assunzione di mutui;
- l. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- m. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);

n. Approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;

o. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.


3. Tutte le decisioni dei socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone



alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società può essere amministrata:

a. da un Amministratore Unico;

oppure

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art.2479, Codice civile.


3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare anche un solo membro del consiglio si intende decaduto l'intero consiglio e si procede ai sensi dell'art. 12, comma 10.

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro limiti fissati annualmente dall'assemblea, o in sede di approvazione del bilancio.

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Codice civile.



8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vice-presidente, designare un Amministratore Delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente dei Collegio Sindacale, se nominato.


4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei



dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

10. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.

Art. 13) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.


2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci o revisore, indicando:

- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b. la data in cui si è formata la decisione;
- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.



14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al Direttore se nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art.2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno o più soggetti anche terzi e al Direttore, se nominato.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art.2381, comma 4, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) predisposizione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c) regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea;

d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;

e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;

g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.

Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.


2. Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore contabile o società di revisione.

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 del Codice civile.

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per



l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. Il Collegio sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Art. 17) BILANCIO E UTILI


1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.

4. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

5. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico del Comune di San



Giovanni La Punta, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente;

3. Il Collegio arbitrale deciderà, ritualmente secondo le norme del c.p.c. e delle altre leggi vigenti in materia di arbitrato.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt.34 - 36, Dlgs. n. 5/2003, citato.

Art. 20) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.



Allegato alle deliberazioni di C.C. n° 99 del 06/12/2006

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

E SOCIETA' UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE SRL

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI(OGGETTO DEL SERVIZIO)

Tra:

“COMUNE DI” (di seguito denominato **COMUNE**), con sede legale in, Via, codice fiscale..... partita Iva, che interviene nella persona del Sindaco Pro-tempore, C.F., il quale interviene ed agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di legale rappresentante a ciò autorizzato in forza di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente;

..... S.R.L. società unipersonale” (di seguito denominata **SOCIETA'**), con sede legale in (PI), Via, C.F. e P.Iva, nella persona del legale rappresentante Sig., C.F.;

premesse

a) che la Società è stata costituita a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del, delibera n./...., ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare il servizio di

b) che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di San Giovanni La Punta esercita i servizi di, affidatole con atto del consiglio comunale n. del

c) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei servizi di, fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune e la Società, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.



Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il servizio attuato dalla società ha per oggetto:

Il servizio riguarda: (descrizione del servizio)

Art. 3 - Durata del Contratto

L'affidamento ha la durata di a decorrere dal giorno di affidamento del servizio. Da tale data decorrono tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

Art. 4 - Risorse finanziarie

Il Comune dovrà trasferire le somme necessarie all'espletamento del servizio di cui all'art. 2 che saranno computate attraverso la predisposizione di un idoneo piano economico finanziario per le opportune azioni di copertura.

Art. 5 - Modalità generali di gestione del servizio

Le prestazioni, i lavori e le opere relative all'esercizio e all'espletamento del servizio, così come descritto dall'art. 2, potranno essere eseguite direttamente dalla società ovvero, per specifiche attività il cui affidamento ulteriore all'esterno non pregiudichi la gestione complessiva del servizio, appaltati da quest'ultima a terzi.

In ogni caso la società risponde direttamente, anche intervenendo nei giudizi ed assumendo, se richiesto, la gestione della lite, di tutti gli aspetti conseguenti alle attività che le vengono affidate dal Comune con il presente Contratto, per i danni arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza delle attività descritte al precedente art. 2 e degli eventi dannosi per la rottura accidentale di componenti o parti degli impianti oggetto del servizio.

I rapporti con i soggetti terzi e gli enti istituzionali, eventualmente interessati alla conoscenza dell'attività affidata alla società con il presente Contratto, saranno tenuti direttamente dalla società, ivi comprese le informative richieste dalle autorità amministrative e giurisdizionali.

Art. 6 - Impegni ed obblighi di collaborazione

Il Comune e la società si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire l'equilibrio ottimale tra qualità, efficacia, sicurezza, economicità ed efficienza gestionale di quanto è regolato dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal Contratto stesso.

Art. 7 - Osservanza delle disposizioni di legge

Nella gestione del servizio la società dovrà osservare e far osservare le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza.

Le leggi applicabili alla gestione dell'attività affidata che siano intervenute successivamente alla decorrenza iniziale di questo Contratto sostituiscono automaticamente le disposizioni incompatibili dello stesso, escludendosi comunque che tale eventuale sostituzione possa comportare la nullità del presente Contratto.

Qualora la sostituzione automatica di condizioni del Contratto, in quanto incompatibili con



disposizioni operative successivamente intervenute, comporti per una o entrambe le parti impedimenti aggiuntivi, imprevisti ed imprevedibili, le parti si obbligano a sostituire consensualmente tali incompatibilità con accordi giuridicamente validi ed equivalenti per quanto attiene al risultato e alla qualità del servizio.

Art. 8 - Ripristino dello stato dei luoghi

La società, in occasione di interventi ed opere relativi al servizio affidato sul suolo e sottosuolo pubblico o su immobili e impianti di proprietà del Comune, è tenuta ad osservare i regolamenti comunali vigenti e a ripristinare il precedente stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 9 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio

Il Comune, avvalendosi di personale competente, si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.

Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

È fatto altresì obbligo alla Società di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comunale faccia richiesta.

Art. 10 - Personale comandato

La Società nell'attuale fase di inizio di attività e fino a diverso accordo, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, si potrà avvalere anche del personale comunale eventualmente comandato funzionalmente alla stessa.


Art. 11 - Cause di risoluzione

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente contratto, previa revoca dell'affidamento dei servizi da parte del Consiglio Comunale.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui sopra. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltrechè la revoca dell'affidamento del servizio, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni funzionali all'espletamento del servizio e dei relativi rapporti di lavoro. Il Comune accrediterà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, a valore di libro.



Art. 12 - Controversie


Per ogni controversia è competente il Foro di Catania.

Per il Comune di

.....

Per la Società

.....



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.' or similar, written in a cursive style.

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a smaller mark.

Allegato alle deliberazioni di C.C. n° 99 del 06/12/2006

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n - ----- Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UNIPERSONALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese _____

Innanzi a me dott. _____, Notaio in _____ ed iscritto presso il Collegio

Notarile di _____,

SONO PRESENTI

- COMUNE DI _____, con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la casa comunale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera ".....", omessane lettura per dispensa avutane;

- _____, nato a _____ il giorno _____ e residente in _____, Via _____, C.F. _____

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) - E' costituita dal COMUNE di _____, come sopra rappresentato, una società a responsabilità limitata denominata "..... S.r.l." Società Unipersonale.

Articolo 2) - La sede della società è in _____, all'indirizzo che risulterà presso il competente Registro Imprese, ed attualmente in _____.

Articolo 3) - La durata della società è a tempo determinato e fino al 31.12.2025.

Articolo 4) - Il capitale sociale è fissato in euro _____,00 (...../00), suddiviso in quote ai sensi di legge, e viene interamente sottoscritto dall'unico socio COMUNE di _____.

Si da atto che l'intero Capitale Sociale è stato versato presso la Banca in data _____, come da ricevuta di deposito provvisorio che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "...", omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Articolo 5) - La società ha per oggetto quanto previsto all'articolo 2 dello Statuto Sociale, ed è retta dalle norme di cui allo Statuto Sociale che da me letto ai comparenti, e dai medesimi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, e che qui si vuole come integralmente riprodotto.

Articolo 6) - Il Sindaco, in qualità di socio unico, ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 2479 C.c., quale Amministratore Unico (*oppure* quali membri del Consiglio di Amministrazione) il Sig. _____ per la durata di 3 esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed ai sensi dell'art. 2477 c.c. come revisore contabile della Società il Sig.




_____ per la durata di 3 esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Articolo 7) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Articolo 8) - Il Sig. _____ in qualità di Amministratore Unico (*oppure* in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione) viene delegato a ritirare dalla competente Banca la somma versata per deposito del capitale sociale, rilasciandone quietanza alla Banca stessa, con facoltà di delegarvi anche terzi.

Articolo 9) - Tutte le spese relative alla costituzione della società, che vengono approssimativamente indicate in euro _____, sono a carico della stessa, ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 9), Cc.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato su numero pagine _____ (n. _____ pagine) e sino qui della seguente di un foglio bollato, da me letto al comparente il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. ...'.

scussione preliminare degli atti in modo partecipativo, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'atto riservandomi ogni ulteriore valutazione nelle sedi opportune>>

Consigliere Carbone a nome del gruppo consiliare del movimento per l'Autonomia preannuncia voto favorevole.

Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto come integrata dagli emendamenti presentati dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente e dal consigliere Battipaglia che viene approvata con n°15 voti favorevoli n°2 voti non favorevoli Bottino-Di Mauro) e n°1 astenuto(Scuderi).

Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la immediata esecutività della presente deliberazione che viene approvata con n°15 voti favorevoli n°2 voti non favorevoli(Bottino-Di Mauro) e n.1 astenuto(Scuderi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

lista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <Esternalizzazione di alcuni servizi comunali e approvazione atti relativi>;

sentite le dichiarazioni dei Consiglieri intervenuti;

visto il verbale della 1^ Commissione Consiliare Permanente N°30 del 04/12/2006;

visto l'esito delle votazioni palesi come sopra svoltesi;

DELIBERA

approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <Esternalizzazione di alcuni servizi comunali e approvazione atti relativi> per come integrata dagli allegati emendamenti presentati alla 1^ Commissione Consiliare Permanente e dal Consigliere Battipaglia.

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

~~~~~

**Presidente** pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di rinvio della seduta alla data l'11/12/2006 alle ore 20.00 avanzata dal Consigliere Alario che viene approvata con n°15 voti favorevoli e N°2 contrari (Bottino - Di Mauro). Il Consigliere Scuderi non partecipa alla votazione. Il 7/12/2006 alle ore 1,20 il Presidente dichiara sciolta la seduta e la rinvia alla data l'11/12/2006 alle ore 20,00 con avviso ai Consiglieri assenti.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Signature]*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06/12/2006

- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
- ] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

San Giovanni La Punta, li

15/12/2006

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dal 15 DIC 2006 ~~al~~ per p. 15 consecutive certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


*[Signature]*

Comune di San Giovanni La Punta - Ufficio Delibere  
ai sensi del P.P.R. 28/12/2000 n° 445  
io sottoscritto Palsenus Scutp

**CERTIFICO**

che la presente copia, da me collazionata, formata da n° Cinque fasciate, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

il 18 DIC. 2006



Appioggato Incaricato  
Palsenus Scutp

*[Handwritten mark]*




N. 34111 del repertorio

REPUBBLICA - ITALIANA

Copia conforme al certificato attestante il versamento del capitale sociale versato di costituenda società esibitomi da MESSINA Andrea Barbaro, nato il 4 dicembre 1964 a Catania e domiciliato in San Giovanni La Punta, piazza Europa e al medesimo restituito. -----

La presente consta di un foglio scritto su una facciata. --  
Catania, diciannove dicembre duemilasei. -----



A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, possibly illegible, mark.

-----Allegato C all'atto in data 19.12.2006-----  
-----al numero 17748 della raccolta-----

-----STATUTO-----

-----DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE-----  
-----"MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. UNIPERSONALE"-----

-----TITOLO I-----

---COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE---

**Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**-----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. c), D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata:-----

-----"MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. Società Unipersonale "-----

2. Il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funziona le gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

**Art. 2) OGGETTO**-----

La società ha per oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali, ed in particolare:-----

1) l'assunzione di servizi pubblici nel settore della raccolta rifiuti, della depurazione delle acque, della tutela dell'ambiente e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;-----

2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, tra cui quelli derivanti da discarica;-----

3) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti;-----

4) la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;-----

5) la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate (es. parco comunale);-----

6) la gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;-----

7) la gestione e distribuzione del gas metano;-----

8) la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, delle strutture cimiteriali;-----

9) il servizio di spazzamento neve e cenere vulcanica ,-----

10) la gestione di parcheggi pubblici;-----

11) la gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;-----

12) la gestione del servizio di trasporto scolastico e urbano;-----

13) la gestione dei servizi educativi, ricreativi, sportivi, culturali e sociali;-----

14) la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza

comunale;-----

15) la gestione dei servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche (come, ad esempio, strutture comunali, uffici giudiziari e strutture museali);----

15/a) la gestione di servizi di assistenza agli alunni diversamente abili (legge 104)-----

16) la gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);-----

17) la gestione dei servizi connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;-----

18) la gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;-----

19) la gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;-

20) la gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni;-----

21) la gestione dei servizi inerenti la prevenzione al randagismo (es. cani e gatti) con relativa custodia e pensione;-----

22) la gestione dei servizi tributari con relativa gestione dell'attività di accertamento e riscossione;-----

23) la gestione di servizi turistici;-----

24) la gestione dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni;-----

25) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e di tutti gli impianti affidati da terzi (es. provincia regionale);-----

26) la gestione di vigilanza e custodia del patrimonio comunale;-----

27) la gestione e realizzazione di tutti i servizi comunali non citati ma previsti dalla norma vigente di cui il comune ha interesse o obbligo a rendere;-----

28) la gestione del parco veicoli e relativa autofficina;-----

29) la gestione di attività di formazione professionale;-----

30) la gestione e la manutenzione di immobili comunali;-----

31) la gestione del servizio di farmacia comunale comprendente la vendita di specialità comunali e tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;-----

32) la gestione dei servizi realizzati per raggruppamenti o consorzi di comuni di cui il socio unico ne fa parte;-----

33) la gestione dei servizi commerciali connessi ai punti di cui sopra;-----

34) gestione della rimozione e dello smaltimento di rifiuti speciali-----

Nell'oggetto sociale rientrano anche:-----

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica all'Ente nel settore dei pubblici servizi.---

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.-----

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.-----

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi.-----

Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la società può ricevere a titolo di conferimento da parte dell'Ente Locale unico socio Comune di San Giovanni La Punta, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi, nonché altre dotazioni immobiliari.-----

La società ha, inoltre per oggetto:-----

a) lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali;-----

b) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;-----

c) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche.-----

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziarie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare.-----

La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n. 197/91, nonché dal D.lgs. n. 385/93 e D.Lgs 58/98.-----


**Art. 3) SEDE SOCIALE**-----

1. La società ha sede nel Comune di San Giovanni La Punta-----

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).-----

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.-----

**Art. 4) DURATA**-----



La società è costituita fino al 31 dicembre 2025.-----

La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.-----

**Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE**-----

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00)-----

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di San Giovanni La Punta, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.-----

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art. 2465, comma 2, Codice civile.-----

**Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO**-----

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.---

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto, al socio unico se è richiesta una misura superiore. E' fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 8.-----

**Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**-----

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.-----

**TITOLO II**-----

**ORGANI DELLA SOCIETA'**-----

**Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'**-----

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.-----

**Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO**-----

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.-----

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:-----

a. Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;-----

b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori;-----

c. Eventuale istituzione del Direttore generale;-----

d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;---

- e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----
  - f. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;-----
  - g. Direttive interne e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;-----
  - h. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad Enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;-----
  - i. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;-----
  - j. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;-----
  - k. Assunzione di mutui;-----
  - l. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;-----
  - m. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);-----
  - n. Approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;-----
  - o. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.-----
3. Tutte le decisioni dei socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.-----

**Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**-----

- 1 . L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.-----
- 2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----
- 3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore



Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.-----

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.-----

#### **Art. 11) AMMINISTRAZIONE**-----

1. La società può essere amministrata:-----

a. da un Amministratore Unico;-----  
oppure-----

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;---

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art.2479, Codice civile.-----

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile.-----

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare anche un solo membro del consiglio si intende decaduto l'intero consiglio e si procede ai sensi dell'art. 12, comma 10.-----

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----

6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso per le

attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro limiti fissati annualmente dall'assemblea, o in sede di approvazione del bilancio.-----

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Codice civile.-----

8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).-

**Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vicepresidente, designare un Amministratore Delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.-----

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.-----

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.-----

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.-----

10. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.--

**Art. 13) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO-----**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.-----

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.-----

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci o revisore, indicando:-----

-- a.i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;-----

-- b.la data in cui si è formata la decisione;-----

-- c.eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli

stessi consiglieri.-----

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.-----

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali al legati al libro delle decisioni degli amministratori.-----

**14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al Direttore se nominato.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art.2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno o più soggetti anche terzi e al Direttore, se nominato.-----

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art.2381, comma 4, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) predisposizione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento;-----

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;-----

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea;-----

d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;-----

e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;-----

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;-----

g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.-----

**Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE**-----

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.-----

2. Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.-----

**Art. 16) ORGANI DI CONTROLLO**-----

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore contabile o società di revisione.-----
2. La nomina dei Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 del Codice civile.-----
3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.-----
4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.-
5. Il Collegio sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.-----

### -----TITOLO III-----

#### -----BILANCIO E UTILI-----

##### **Art. 17) BILANCIO E UTILI-----**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.-----
2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----
3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione,

entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.-----

4. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.-----

5. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico del Comune di San Giovanni La Punta, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.-----

6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.-----

#### -----TITOLO IV-----

#### -----NORME TRANSITORIE E FINALI-----

#### **Art. 18) SCIoglimento della SOCIETA**-----

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.---

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.-----

#### **Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.-----

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente;-----

3. Il Collegio arbitrale deciderà, ritualmente secondo le norme del c.p.c. e delle altre leggi vigenti in materia di arbitrato.-----

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.-----

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt.34 - 36, D.lgs. n. 5/2003, citato.-----

#### **Art. 20) DISPOSIZIONI GENERALI**-----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.-----

Andrea Barbaro MESSINA-----

Antonino BELLIA-----  
-----dr. Giuseppe REINA, Notaio-----

Deposito in forza di esecutoria del Tribunale di Palermo n. 100/2017  
Cagliari, 6/11/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GR', is written over a faint circular stamp or seal.